

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

67° RESOCONTO

SEDUTE DEL 9 GENNAIO 1980

INDICE

Commissioni permanenti e Giunte

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 4
3 ^a - Affari esteri	» 7
4 ^a - Difesa	» 8
5 ^a - Bilancio	» 11
6 ^a - Finanze e tesoro	» 17
7 ^a - Istruzione	» 21
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 25
9 ^a - Agricoltura	» 29
11 ^a - Lavoro	» 31
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	» 3

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 35
-------------------------------	----------------

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - <i>Affari esteri - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 41
4 ^a - <i>Difesa - Pareri</i>	» 41
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	» 41
7 ^a - <i>Istruzione - Pareri</i>	» 41
8 ^a - <i>Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri</i>	» 42
10 ^a - <i>Industria - Pareri</i>	» 42
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	» 42
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	» 42

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 43
------------------------	----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta inizia alle ore 16,30.

VERIFICA DEI POTERI

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione della Sardegna in seguito alle dimissioni dal mandato parlamentare del senatore Ligios — annunciate ed accettate nella seduta del Senato del 21 dicembre 1979 — la Giunta, su conforme relazione del senatore Graziani, relatore per detta Regione, riscontra che il primo dei candidati non eletti del Gruppo 11 (DC), cui apparteneva il senatore di missionario, è il candidato Angelo Lai.

La seduta termina alle ore 16,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Vice Presidente
MANCINO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Darida.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« **Ordinamento del governo locale** » (19), d'iniziativa dei senatori Signorello ed altri.

(Urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, dichiarata dall'Assemblea il 10 ottobre 1979).

« **Nuovo ordinamento delle autonomie locali** » (177), d'iniziativa dei senatori Cossutta ed altri.

(Urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, dichiarata dall'Assemblea il 10 ottobre 1979).

« **Nuovo ordinamento dei poteri locali** » (206), di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri.

(Urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, dichiarata dall'Assemblea il 10 ottobre 1979).

« **Nuovo ordinamento degli enti locali** » (318), di iniziativa dei senatori Spadolini ed altri.

(Esame e rinvio).

Il senatore Mancino riferisce sui lavori della apposita sottocommissione, istituita per la redazione, sulla base dei vari progetti assegnati alla Commissione, di un articolato in materia di ordinamento delle autonomie locali.

Ringraziati i componenti della sottocommissione per l'attività svolta, il relatore Mancino precisa che la bozza di testo predisposta non riflette l'orientamento di tutti i Gruppi, e le riserve emerse, specie da parte repubblicana in tema di ente intermedio, dovranno essere vagliate in sede di Commissione.

Il ruolo dell'ente intermedio ed i suoi rapporti con i compiti della regione sono il nodo di fondo della riforma. Ribaltando l'ottica dell'ordinamento vigente, la sottocommissione propone di affidare al comune compiti generali in materia di interessi della comunità locale, fatta esclusione delle competenze espressamente deferite a livelli superiori. La provincia viene conservata, ma come ente intermedio preposto alla pianificazione economica territoriale.

Dopo aver ricordato che resta aperta anche la questione del riordinamento dell'amministrazione periferica dello Stato, in ordine alla quale il Gruppo comunista si è riservato di avanzare le proposte in Commissione, il relatore Mancino passa alla illustrazione degli articoli del testo della Sottocommissione.

Il titolo I è suddiviso in tre sezioni, riguardanti rispettivamente il comune, le forme collaborative intercomunali e le aree metropolitane.

Secondo l'articolo 1, precisa il senatore Mancino, il comune è l'ente territoriale che esprime e rappresenta tutti gli interessi riguardanti direttamente o indirettamente la comunità locale.

I restanti articoli della prima sezione concernono il territorio (articolo 2, secondo il quale, fra l'altro, non possono essere istituiti nuovi comuni se non con popolazione superiore a 5.000 abitanti), le funzioni proprie del comune (articolo 3), le funzioni amministrative del comune nel settore organico dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio (articolo 4), le funzioni del comune nel settore economico (articolo 5), le funzioni nel settore organico dei servizi sociali (articolo 6), nonché quelle in materia di polizia locale, amministrativa e in altri campi (articoli 7 e 8).

Data quindi illustrazione degli articoli 9 (principi relativi alla delega di funzioni amministrative ai comuni), 10 (funzioni eserci-

tate dal comune per servizi di carattere nazionale), 11 (gestione dei servizi pubblici) e 12 (potestà tributaria dei comuni), il relatore passa a trattare i temi relativi alle intese, convenzioni e associazioni volontarie, nonché alle associazioni obbligatorie di comuni (sezione seconda: articoli 13 e 14).

La terza sezione del titolo I, dopo avere definito la natura delle « aree metropolitane » (sono aree metropolitane quelle comprendenti i comuni di Genova, Napoli, Milano, Roma e Torino), stabilisce le funzioni della « provincia metropolitana » (articolo 16) e le modalità di ripartizione in circoscrizioni del territorio comunale (articolo 17), nonché le procedure di erezione dei quartieri dei comuni in municipalità.

Il titolo II si riferisce alla provincia: l'articolo 19 del testo della Sottocommissione dispone che la provincia è l'ente locale territoriale preposto alla cura dello sviluppo socio-economico della relativa popolazione. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita funzioni delegate dalla Regione.

Gli articoli 20 e 21 descrivono le funzioni della provincia, mentre il 22 detta criteri ed indirizzi per la modifica delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province.

Il relatore Mancino passa quindi all'esame del titolo III, sull'organizzazione comunale e provinciale, riferendo sul contenuto degli articoli 23 (statuti dei comuni e delle province), 24 (approvazione degli statuti), 25 (organi necessari dei comuni e delle province), 26 (funzionamento dei consigli e delle giunte), 27 (funzioni necessarie del consiglio comunale), 28 (funzioni necessarie del consiglio provinciale), 29 (composizione elezione e revoca della giunta, del sindaco e del presidente della provincia), 30 (competenze necessarie della giunta), 31 (competenze necessarie del sindaco e del presidente della provincia), 32 (funzioni del sindaco e del presidente della provincia per interventi di urgenza), 33 (funzioni speciali del sindaco), 34 (distintivo del sindaco), 35 (principi dell'attività amministrativa locale), 36 (ordinamento degli uffici e dei servizi nonché del personale dipendente degli enti locali), 37 (elezio-

ni dei consigli comunali e provinciali) e 38 (casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali).

Il relatore Mancino conclude dando ragione degli articoli ricompresi nei titoli IV (finanza locale), V (controllo e responsabilità) e VI (disposizioni finali e transitorie).

Dopo aver fatto presente che anche da parte del Governo e del gruppo socialista debbono essere sciolte talune riserve, il senatore Mancino, pur convenendo sull'opportunità di adeguati approfondimenti, auspica che la Commissione definisca al più presto la riforma delle autonomie locali.

Si apre quindi un dibattito sul corso ulteriore dell'esame.

Il senatore Vittorino Colombo, dato atto alla sottocommissione del notevole lavoro svolto, afferma che ora i gruppi politici dovranno approfonditamente vagliare gli aspetti salienti della riforma.

Il senatore Berti chiede che vengano al più presto definiti i tempi di esame della riforma alla cui definizione occorre pervenire senza indugi. Secondo il senatore Stefani si potrebbe fin dalla seduta di domani mattina iniziare la discussione generale e procedere così ad un ampio confronto tra le parti sui temi di fondo della riforma. Precisa inoltre che spetta alla Commissione e non ad altre sedi valutare il lavoro predisposto in sede di Sottocommissione.

Il senatore Vernaschi esprime il proprio compiacimento per l'articolato predisposto dalla sottocommissione. Manifesta quindi l'auspicio che il lavoro proceda in Commissione con scadenze ben precise. Sulla base dell'elaborato della sottocommissione occorre ora dar corso ad un esame anche di carattere politico del progetto di riforma: da ciò consegue che la discussione generale non può essere avviata in modo precipitoso.

Il senatore Noci ricorda che in sede di sottocommissione si era riservato di sottoporre alla Commissione talune osservazioni sul progetto di riforma delle autonomie locali. Ritiene comunque che la Commissione stessa debba in tempi brevi esaurire il proprio lavoro concentrandosi solo su questo argomento, cui va riservata un'attenta riflessione stante l'importanza della materia.

Il senatore Gualtieri osserva che la materia deve essere oggetto di attento esame cui debbono concorrere tutte le forze politiche evitando intese che trascurino l'apporto delle forze numericamente meno consistenti.

Secondo il senatore Modica va respinta ogni illazione in ordine ad intese improprie intervenute sulla materia all'esame. L'articolo predisposto è frutto di elaborazione prodotta esclusivamente in sede parlamentare. Va inoltre aggiunto che per i provvedimenti sull'ordinamento delle autonomie locali è stata dichiarata dall'Assemblea l'urgenza: c'è quindi anche un problema di termini regolamentari da rispettare con assoluta puntualità. Il senatore Modica si chiede poi se quelle forze politiche che hanno proposto revisioni costituzionali su tale materia siano intenzionate a procedere fino in fondo su questa strada, giacchè da ciò sortirebbero conseguenze anche di carattere regolamentare. Deve essere chiaro comunque, precisa il senatore Modica, che il Gruppo comunista è disponibile a perseguire anche questa via essendo favorevole alla abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione ed alla modifica dell'articolo 133 della Carta fondamentale. Dopo tanti anni di dibattiti è comunque indispensabile che si pervenga ad una decisione: i necessari approfondimenti, che rispecchiano una esigenza certamente non extraparlamentare, possono benissimo essere svolti in sede di Commissione. Conclude quindi convenendo con la proposta del senatore Noci, che aveva sollecitato l'Ufficio di Presidenza della Commissione a programmare con esattezza i tempi di esame del progetto di legge sulle autonomie locali.

Il senatore Gualtieri prende nuovamente la parola per far presente che i Gruppi parlamentari minori hanno difficoltà a essere presenti in tutte le sedi di dibattito; egli, per esempio, domani mattina, essendo egli impegnato in Assemblea, non potrebbe intervenire in Commissione. In ogni caso personalmente è pronto ad esporre anche immediatamente il punto di vista del gruppo repubblicano, pur dovendosi riconoscere che, in ragione della rilevanza — da taluni definita storica — della materia, occorrono adeguati approfondimenti. Del resto, come il Gruppo repubblicano, così anche il Gruppo socialista ha presentato un disegno di legge costituzionale in argomento: tutto ciò comporta la necessità di stabilire se si debba procedere attraverso l'esame di progetti di legge ordinari ovvero incamminarsi lungo la via della riforma costituzionale. Conclude chiedendo che la seduta della Commissione di domani mattina venga sconvocata.

Il relatore Mancino, dopo aver puntualizzato che la Sottocommissione ha operato senza che alcuno abbia interferito nei suoi lavori e dopo aver ricordato che nel corso della seduta aveva già avuto modo di riferire sulle perplessità che da alcune parti sono state sollevate in ordine a taluni aspetti dell'articolo, propone che l'Ufficio di Presidenza allargato definisca i tempi dell'esame del progetto di legge elaborato dalla Sottocommissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

AFFARI ESTERI (3^a)

MERCLEDÌ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
TAVIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baslini.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978» (269).

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Marchetti sottolineando, innanzitutto, che il Protocollo in esame estende di un anno la durata dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963 che, così come successivamente rinnovato, avrebbe dovuto restare in vigore fino al 31 dicembre 1978. Inoltre, secondo quanto stabilito all'articolo 10, detto Protocollo sarà automaticamente prorogato oltre il 31 dicembre 1979, ma per non più di dodici mesi, qualora entro la data citata non sia entrato in vigore definitivamente un nuovo Accordo: a questo riguardo, il relatore, chiede al Governo di informare la Commissione sullo stato dei negoziati.

Dopo aver rilevato che il Protocollo non introduce alcuna novità nei meccanismi di funzionamento previsti dal vecchio Accordo, il relatore Marchetti conclude invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge di ratifica.

Interviene quindi il sottosegretario Baslini il quale, dopo aver fatto presente che il Protocollo resterà in vigore almeno per una parte del 1980 in quanto il nuovo Accordo, firmato alla fine del 1979, non è stato ancora ratificato da nessuno Stato, invita la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Marchetti di riferire favorevolmente all'Assemblea.

«Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976» (270).

(Esame).

In assenza del relatore Dal Falco, riferisce alla Commissione il presidente Taviani il quale fa preliminarmente notare che l'Accordo italo-franco-monegasco si inquadra in una vasta azione di intervento che da alcuni anni registra le iniziative dei vari paesi rivieraschi del mare Mediterraneo. È stato già, infatti, ratificato, in materia, l'Accordo italo-jugoslavo mentre è in fase di ratifica un analogo accordo con la Grecia. Quello oggi in esame — sottoscritto dalla Francia, dall'Italia e dal Principato di Monaco — riguarda in particolare il tratto di litorale compreso tra il meridiano 6° 7' e il meridiano 9° 8' di longitudine Est, cioè quello che va dalla penisola di Giens, che chiude a ovest la rada di Hyères, al promontorio di Portofino. Le condizioni in esso stabilite sono analoghe a quelle fissate in accordi del genere ed obbligano ciascun Governo a sostenere le spese relative a studi e ricerche condotte sul proprio territorio in base alle quote stabilite dall'apposita Commissione mista.

Il Presidente relatore, dopo aver fatto presente che non si possono nutrire dubbi circa l'utilità dell'Accordo ma che semmai si potrebbe esprimere solo il rammarico che esso giunga in ritardo all'esame di questa Commissione, invita la Commissione stessa ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge di ratifica.

Dopo che il sottosegretario Baslini ha, a sua volta, raccomandato il provvedimento — di indubbio interesse per il nostro paese — all'approvazione della Commissione, questa dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
SCHIETROMA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Scovacicchi.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

« **Avanzamento dei sottufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica** » (263).
(Esame).

Il senatore Della Porta riferisce sul disegno di legge, inteso a dare una disciplina organica e uniforme alla materia dell'avanzamento dei sottufficiali in congedo delle Forze armate. Dopo aver sottolineato la notevole diversità dei criteri di avanzamento, non giustificata da ragioni particolari, che si evince dalle disposizioni attualmente in vigore, l'oratore ricorda che il Senato ha approvato nella scorsa legislatura analogo provvedimento che non completò l'*iter* parlamentare per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Soffermatosi in un esame dettagliato delle disposizioni contenute nei singoli articoli del disegno di legge, il relatore conclude proponendo di richiederne al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Il presidente Schietroma fa presente che la 1^a Commissione ha trasmesso un parere contrario, sia pure formulato in via condizionata all'accoglimento di criteri di armonizzazione normativa della materia che risultano peraltro già accolti nel testo legislativo all'esame. L'esistenza di tale parere suggerisce l'opportunità, ai fini di una più rapida approvazione del disegno di legge, di proseguire l'esame in sede referente.

Dopo interventi favorevoli dei senatori Signori e Gatti (il quale pone in particolare evidenza le finalità di armonizzazione normativa del disegno di legge) la Commissione dà mandato, all'unanimità, al senatore Della Porta di estendere relazione favorevole all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari** » (262).
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge sospesa nella seduta del 12 dicembre.

Dopo brevi interventi del relatore De Zan e del sottosegretario Scovacicchi, il presidente Schietroma dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 ha luogo un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Tolomelli, Boldrini, Oriana, Fallucchi, Corallo, il relatore De Zan e il presidente Schietroma.

Su richiesta quindi dei senatori Fallucchi e Corallo il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

« **Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi** » (333).
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

La Commissione prosegue la discussione rinviata nella seduta del 19 dicembre.

Il relatore Giust ricorda i termini della discussione riassumendo ancora le finalità del provvedimento in relazione alle crescenti e complesse esigenze di impiego del personale dell'Aeronautica militare. Delinea quindi un quadro delle materie che dovrebbero, in via indicativa, formare oggetto dei programmi di studio degli allievi degli istituendi corsi triennali dell'Accademia aeronautica militare.

Il senatore Corallo dichiara di ritenere sufficiente la nuova illustrazione del relatore Giust ai fini della comprensione del provvedimento.

I senatori Signori e Oriana affermano dal canto loro di essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Uguale dichiarazione favorevole fa il senatore Pasti, sia pure con qualche riserva relativa ad aspetti problematici emersi durante la discussione.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati i primi otto articoli. L'articolo 9 è invece accolto, dopo un intervento del senatore Pasti, con una modifica, proposta dal relatore, relativa all'indicazione dell'esercizio finanziario. Infine è approvato il disegno di legge nel suo complesso; il senatore Corallo annuncia l'astensione dei senatori comunisti e il senatore Finestra il proprio voto favorevole.

IN SEDE REFERENTE

« Proroga del termine previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 837, concernente la Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti » (373).

(Esame).

Il presidente Schietroma ricorda che il 19 dicembre scorso la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di un riesame del disegno di legge essendo sorti dubbi nel relatore e in alcuni commissari sul testo accolto il 28 novembre ed essendo state manifestate allo stesso riguardo analoghe perplessità dal Presidente del Senato.

Dà quindi notizia di una comunicazione del Presidente stesso in cui, nell'invitare la Commissione ad un ulteriore esame, ne richiama in particolare l'attenzione sugli effetti da connettere alla scadenza del termine di cui si tratta ed alla conseguente necessità di provvedere non già alla proroga di una Commissione la cui esistenza si è ormai esaurita, ma alla istituzione di una nuova Commissione d'inchiesta con i medesimi compiti della precedente e facendo salvi gli atti da questa esperiti.

Il relatore De Zan dichiara di condividere le considerazioni suesposte, aggiungendo che,

se anche la Commissione parlamentare d'inchiesta fosse stata ricostituita prima della scadenza del termine stabilito per il suo mandato, tale scadenza ne avrebbe comportato comunque la cessazione per estinzione del mandato medesimo.

Dopo aver ricordato che con la formulazione precedentemente accolta dalla Commissione e da lui proposta, era stata tenuta presente soprattutto l'esigenza della continuità del mandato e del lavoro già svolto dalla Commissione d'inchiesta, presenta un nuovo testo, tecnicamente più corretto, composto di quattro articoli. Tale testo, prevedendo la nuova istituzione della Commissione (con i compiti, i poteri, i limiti, la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento già previste dalla legge istitutiva per la precedente Commissione scaduta), soddisfa anche l'esigenza accennata di non disperdere il lavoro svolto prima dello scioglimento delle Camere.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Corallo dichiara che i senatori comunisti, che non intendono impantanarsi in un dibattito giuridico-costituzionale sulla correttezza delle soluzioni per la ricostituzione della Commissione, sono favorevoli al nuovo testo proposto dal relatore che corrisponde comunque alle essenziali finalità da conseguire.

Il senatore Signori si dichiara anch'egli favorevole al nuovo testo del relatore, proponendo tuttavia che il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta, previsto in nove mesi a decorrere dalla data dell'insediamento, sia portato ad un anno.

Il senatore Pastorino sottolinea la inadeguatezza di mezzi e di personale esecutivo posti a disposizione della Commissione di inchiesta nella scorsa legislatura.

I senatori Boldrini e Pasti si augurano particolarmente che i lavori della nuova Commissione vedano l'impegno di tutti i componenti e lamentano lo scarso interesse mostrato in passato al riguardo dai senatori di alcuni Gruppi politici.

Il presidente Schietroma avverte quindi che il senatore De Zan ha presentato alcuni emendamenti al testo da lui stesso propo-

sto. Un primo emendamento, aggiuntivo di un articolo 2-bis, prevede che la Commissione di inchiesta possa avvalersi di tutte le collaborazioni, sia da parte di militari che civili, che essa ritenga necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. Al riguardo il presidente Schietroma fa presente che l'istituenda Commissione d'inchiesta può già avvalersi della facoltà che l'emendamento intende attribuirle, sulla base dell'articolo 82 della Costituzione, nei cui confronti la disposizione contenuta nell'emendamento potrebbe assumere addirittura una portata riduttiva. Gli altri emendamenti del relatore riguardano l'elevazione a 15 mesi del termine per la conclusione dei lavori della Commissione ed una diversa redazione formale della norma che pone a carico dei bilanci interni delle due Camere le spese di funzionamento dell'istituendo organismo.

Il senatore Corallo si dichiara contrario a tutti gli emendamenti proposti dal relatore, ritenendo in particolare superflua ed riduttiva — come indicato dal presidente Schietroma — l'esplicitazione della facoltà di avvalersi di collaborazioni esterne, ed eccessivo il termine di 15 mesi.

Favorevole agli emendamenti del senatore De Zan si dichiara invece il senatore Pastorino che insiste particolarmente sulla previsione della possibilità di consulenze e collaborazioni esterne.

Su richiesta infine del presidente Schietroma, il relatore non insiste sui propri emendamenti e la Commissione conviene di fissa-

re in un anno il termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta e di inserire nell'ambito della disposizione che accolla ai bilanci interni delle due Camere le spese di funzionamento del nuovo organismo il riferimento alla possibilità di consulenze e collaborazioni esterne.

Accolto quindi il nuovo testo proposto dal relatore, la Commissione gli dà mandato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, con le modifiche proposte.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente Schietroma, la Commissione stabilisce di ascoltare nella seduta del 30 gennaio, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, ed in relazione al disegno di legge n. 311, i direttori generali della sanità militare e delle pensioni di guerra, appartenenti rispettivamente all'Amministrazione della Difesa e del Tesoro.

Su richiesta quindi dei senatori Tolomelli, Boldrini e Fallucchi, che sollecitano l'iscrizione all'ordine del giorno di alcuni disegni di legge, il presidente convoca per le ore 17,30 del pomeriggio l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Avverte altresì che al termine della seduta si riunirà la Sottocommissione per i pareri presieduta dal senatore Giust, per esaminare il disegno di legge n. 616.

La seduta termina alle ore 13.

BILANCIO (5°)

MERCOLÈ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
DE VITO*Intervengono il Ministro per le partecipazioni statali Lombardini ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.**La seduta inizia alle ore 10,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Bollini fa presente che il Governo ha presentato presso la Camera dei deputati, per la conversione in legge, i decreti-legge concernenti la finanza locale e la materia sanitaria che attengono a materie disciplinate dal disegno di legge finanziaria all'esame della Commissione; il disegno di legge finanziario viene quindi ad essere alterato nella sua sostanza in modo da renderne problematico l'esame presso la Commissione. Il senatore Bollini ritiene grave la decisione del Governo di presentare presso l'altro ramo del Parlamento i provvedimenti di stralcio già preannunciati al Senato in sede di esame della legge finanziaria e chiede al presidente De Vito che si faccia interprete presso la Presidenza del Senato dello sconcerto della Commissione per una iniziativa del Governo che non può non essere ritenuta anomala.

Il senatore Venanzetti si associa alle dichiarazioni del precedente oratore sottolineando le obiettive difficoltà che si verranno ad incontrare quando si riprenda l'esame del disegno di legge finanziaria.

Il senatore Landolfi, concorde con i precedenti oratori nello stigmatizzare l'episodio che definisce increscioso, invita il presidente De Vito ad intraprendere opportune iniziative al proposito.

Il presidente De Vito riconosce che l'iniziativa del Governo non può non suscitare perplessità per i suoi riflessi sull'efficienza dei lavori parlamentari: per tal motivo si riserva di interessare del problema il Presidente del Senato.

IN SEDE REFERENTE

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 » (293).

— Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1980 (Tabella 18).

(Esame e rinvio).

Il senatore Rosa, relatore alla Commissione, si sofferma preliminarmente ad esaminare il ruolo del sistema delle partecipazioni statali nel contesto dell'economia nazionale. Osserva in proposito che, nella serie storica, possono essere distinti due periodi, l'avvicinarsi dei quali si è verificato attorno agli anni 1968-69. Il primo periodo ha potuto contare su una evoluzione equilibrata delle retribuzioni e della produttività nel contesto di una politica di stabilizzazione dei tassi interni, fino a che con l'aumento del divario fra tassi di interesse interni ed internazionali non si pervenne nel 1969 a ritoccare in aumento il tasso di sconto. Nel secondo periodo sono venuti meno ad uno ad uno tutti quei fattori che avevano sostenuto lo sviluppo e favorito il cosiddetto « miracolo economico »: è in questo contesto che deve essere esaminata la funzione che il sistema delle partecipazioni statali può assolvere per una razionalizzazione del nostro sistema produttivo.

Va in primo luogo affermato che della situazione di crisi le partecipazioni statali hanno risentito più duramente che non molte imprese private per il maggior sforzo imprenditoriale al quale si erano sobbarcate nel periodo immediatamente precedente alla cri-

si. A tal proposito il relatore ricorda le origini storiche del sistema che avevano portato, a partire dagli anni '50, alla creazione di una economia mista in cui si integravano iniziativa privata e iniziativa pubblica, finalizzata quest'ultima ad occupare spazi operativi trascurati dalla prima e a svolgere funzioni che meglio potevano da essa venire svolte anche nell'interesse degli operatori privati. Riepilogate le premesse che hanno portato, nel 1956, alla costituzione del Ministero delle partecipazioni statali, il relatore Rosa sottolinea il ruolo traente che le aziende pubbliche hanno rivestito nei vitali settori dell'approvvigionamento di acciaio e di materie prime energetiche.

Nel periodo 1963-1965 le imprese a partecipazione statale, in presenza di un andamento congiunturale negativo, riuscirono a svolgere una efficace azione anticiclica, compensando in parte con una più vivace dinamica degli investimenti e dell'occupazione la fase riflessiva dell'imprenditorialità privata. Ma è proprio di quel tempo il manifestarsi dei primi sintomi di squilibrio finanziario, che costringe gli enti di gestione a ricorrere all'indebitamento entro limiti molto ampi. Nel frattempo l'andamento di taluni settori denunciava forti smagliature nel rapporto sin'ora positivo costi-ricavi.

Di fronte alla situazione di grave crisi nella quale il settore versa attualmente, è necessario respingere le proposte di coloro che pensano ad un drastico ridimensionamento o ritengono risolvibile il problema con un semplice risanamento finanziario: è d'uopo piuttosto riprendere e portare a termine il discorso di un riordino del sistema, come base di necessaria chiarezza e come presupposto per il suo rilancio. A tal fine è necessario ricordare che la parte prevalente delle imprese entrate a far parte delle partecipazioni statali è stata costituita da aziende private disestate, da riconvertire e ristrutturare, mentre una parte assai rilevante delle perdite subite dalle aziende è dovuta alla loro presenza in settori caratterizzati da gravissime difficoltà in tutto il mondo, quali il settore siderurgico, il cantieristico, il tessile, la petrolchimica di base. Il senatore Rosa analizza quindi i settori di crisi delle partecipazioni

statali affermando che la crisi del sistema ha molte cause ma trova comunque il suo epicentro nella situazione finanziaria che, grave per tutti gli enti, è in particolare drammatica per l'IRI.

A tal proposito il relatore rileva che, sulla situazione finanziaria del sistema nel suo insieme e dell'IRI in particolare, ha influito anche la non sempre tempestiva concessione ed erogazione degli aumenti dei fondi di dotazione. Un altro aspetto delle difficoltà del sistema è legato alla crisi particolarmente grave nel nostro Paese della grande impresa, sia pubblica che privata: il relatore affaccia in proposito l'idea di arrivare alla creazione di imprese multinazionali con base italiana, pubbliche o con forte sostegno pubblico, per superare il momento di difficoltà nel quale l'impresa di grandi dimensioni si dibatte.

Le considerazioni finora svolte non possono condurre alla conclusione di uno smantellamento o di un ridimensionamento del sistema delle partecipazioni perchè l'impresa pubblica è uno strumento insostituibile per la politica economica in tutti i Paesi, anche se le forme giuridiche di intervento sono diverse da caso a caso. Il senatore Rosa, insistendo sulla necessità piuttosto di un riassetto del sistema delle imprese pubbliche, ricorda il lavoro svolto a suo tempo dalla « Commissione Chiarelli », a termine del quale si prevedeva, fra l'altro, l'affidamento a ciascun ente di gestione di attività produttive similari o ritenute assimilabili. Qualcosa è comunque stato fatto in questa direzione, pur se sarebbe auspicabile intraprendere tale strada con maggiore decisione: al proposito ricorda che rimane da definire il problema dell'industria alimentare.

Il relatore afferma poi che i problemi da risolvere sono di triplice ordine: avvio del risanamento finanziario, riassetto organizzativo, rilancio degli investimenti attraverso un congruo aumento dei fondi di dotazione necessari.

Il tema del riordino del sistema non può comunque non toccare il Ministero delle partecipazioni statali, visto come primo centro di verifica della coerenza delle direttive politiche impartite agli enti. Il problema è

di far funzionare correttamente il Ministero rispetto ai compiti demandatigli; ma per metterlo nelle condizioni di operare efficacemente è necessario dotarlo di mezzi adeguati e di una struttura efficiente: a tal proposito il relatore Rosa afferma che le somme stanziare in bilancio per l'espletamento della normale attività del Ministero debbono essere considerate assolutamente insufficienti.

Il relatore analizza quindi il bilancio del Ministero delle partecipazioni statali rilevando la diminuzione della consistenza dei residui passivi e l'elevato coefficiente di realizzazione del Ministero. Concludendo la propria relazione il senatore Rosa auspica un potenziamento delle strutture ministeriali, e propone alla Commissione l'espressione di parere favorevole sulla Tabella in esame.

Prende quindi la parola il ministro Lombardini il quale, riferendosi alle conclusioni del relatore, dichiara che ha in approntamento un documento sui problemi connessi alla ristrutturazione del Dicastero cui è proposto.

Il Ministro ricorda che in tema di partecipazioni statali è dato individuare tre orientamenti fondamentali. Il primo, che può dirsi liberista, ritiene che le imprese a partecipazione statale debbono essere sottoposte alla legge di mercato, come ogni altra impresa: secondo tale impostazione il Ministero delle partecipazioni statali non ha ragione di esistere; per un secondo orientamento, che può essere definito collettivista, l'impresa a partecipazione statale è uno strumento dello Stato che deve essere, come tale, inserito nell'amministrazione dello Stato: anche secondo tale impostazione non si dà luogo ad un Ministero apposito. Per il terzo orientamento, più realisticamente, l'impresa pubblica deve avere una sua autonomia operativa confingendosi nel contempo come uno strumento di intervento pubblico nella politica di programmazione economica: secondo tale impostazione il Ministero delle partecipazioni statali riveste un ruolo ben preciso.

Il ministro Lombardini ricorda quindi come le partecipazioni statali hanno avuto una funzione storica precisa, incrementando ad esempio la competitività in settori oligopolistici o, keynesianamente, fungendo da ele-

mento acceleratore degli investimenti. In seguito negli anni '70 hanno ricoperto il ruolo specifico di salvataggio di imprese in pericolo, ruolo ad esse imposto da forze della più varia natura: classe politica, sindacati, industria privata. Fu questa una delle non ultime conseguenze del fallimento della programmazione economica.

Il ministro Lombardini insiste quindi sul rilievo della politica dei fondi di dotazione che sono stati svincolati da ogni criterio di logica economica; è infatti dimostrabile storicamente che i fondi di dotazione sono stati erogati nei periodi nei quali il Governo aveva una vasta base di consenso parlamentare, indipendentemente dalla congiuntura economica. I fondi di dotazione comunque sono stati erogati sempre in misura insufficiente, cosa che del resto è stata riconosciuta anche in sede di Comunità Europea, presso la quale si è rinunciato, proprio in base alle esposte considerazioni, a vedere nei fondi di dotazione un elemento distorsivo della concorrenza.

Partendo da queste premesse, il ministro Lombardini afferma che il ruolo del Ministero è quello di esercitare una funzione di controllo sulle imprese a partecipazione statale garantendo che, in presenza di oneri impropri, venga assicurata la operatività dell'impresa e la neutralità delle sue scelte rispetto a situazioni economicamente difformi.

I compiti del Ministero delle partecipazioni statali sono pertanto di triplice ordine. In primo luogo funzione di programmazione, consistente nel recepire dagli enti le indicazioni di ordine economico necessarie per formulare orientamenti di politica economica da proiettare quindi verso le aziende operative. In secondo luogo funzioni di controllo e di vigilanza, ponendo in rilievo che trattasi di attività sostanzialmente diverse; la vigilanza infatti è l'osservazione della realtà economica *in fieri*, il controllo invece ponendosi come l'osservazione *a posteriori* di quanto posto in essere. In terzo luogo, di grande momento è la funzione di promozione delle vendite all'estero: trattasi di un settore nel quale vi è grande possibilità di manovra per sfruttare situazioni che attualmente non vengono curate adeguatamente.

Il ministro Lombardini conclude il proprio intervento dichiarando che il Ministero per le partecipazioni statali non è attualmente in grado di adempiere ai compiti indicati, riservandosi di fornire alla Commissione un ampio documento al proposito, nel quale sono studiati analiticamente i problemi enunciati.

Il presidente De Vito osserva che il dibattito in Commissione si è allargato a temi di ordine istituzionale e di funzionamento del sistema; ritiene pertanto anche per l'interesse della materia che i temi toccati vengano esaminati con l'attenzione che meritano in una sede apposita e quindi eventualmente nel corso di una indagine conoscitiva.

Seguono alcuni interventi concernenti i lavori della Commissione.

Il senatore Ferrari-Aggradi sottolinea la necessità che questa eventuale attività non ritardi i lavori della Commissione procrastinando nel tempo l'esame dei disegni di legge concernenti i fondi di dotazione degli enti di gestione. Il senatore Petrilli afferma che l'esame di tali provvedimenti deve comunque precedere l'attività dell'indagine conoscitiva, a proposito della quale ricorda inoltre la competenza della Commissione bicamerale. Il senatore Milani dichiara che l'esame dei fondi di dotazione potrà utilmente essere iniziato non appena la Commissione bicamerale abbia fornito i pareri previsti dalla legge di ristrutturazione industriale e chiede che il presidente De Vito ne solleciti l'emissione presso la competente Commissione. Il senatore Ripamonti concorda con la proposta del Presidente di una indagine conoscitiva.

Il presidente De Vito assicura quindi che l'attività della ventilata indagine conoscitiva non dovrà interferire con i normali lavori della Commissione, e si riserva pertanto di porre l'argomento allo studio dell'Ufficio di presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,50, viene ripresa alle ore 17).

IN SEDE REFERENTE

« **Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento)** » (616).

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Ripamonti. Esordisce lamentando il ritardo con cui giunge al Senato il provvedimento di variazione che era stato presentato dal Governo, così come prescrive la legge n. 468 del 1978, entro il mese di ottobre del 1979. In linea generale fa quindi presente che gli incrementi di spesa, di parte corrente e di investimento, recati dalla variazione in esame sono riconducibili ai criteri di copertura fissati dall'articolo 4, ottavo comma, della citata legge n. 468; in particolare, il previsto aumento di spese correnti risulta fronteggiato da un aumento corrispondente delle entrate; da questo punto di vista sarebbe però opportuno che anche i provvedimenti di variazione fossero corredati del quadro generale riassuntivo che fornisce l'indicazione dell'andamento del saldo netto da finanziare e del risparmio pubblico, che costituiscono i parametri di riferimento ai fini del riscontro delle coperture per fronteggiare incrementi di spese di investimento e correnti.

Il relatore passa quindi ad illustrare in modo analitico gli incrementi di entrata e di spesa nonché le variazioni in diminuzione. Tra gli incrementi di spesa corrente ricorda, in particolare, gli 800 miliardi destinati agli enti locali per il finanziamento dei relativi bilanci nonché, tra i trasferimenti in conto capitale, l'impinguamento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Dà quindi conto delle modifiche compensative introdotte dall'altro ramo del Parlamento, di scarso significato, nonché della disposizione dell'articolo 12, che autorizza ad assumere impegni entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame; si tratta di una norma che si è reso necessario introdurre dal momento che il provvedimento di variazione entrerà in vigore ad esercizio finanziario 1979 ormai chiuso.

Infine lamenta l'insufficienza dello stanziamento destinato al finanziamento degli asili nido, facendo rilevare che sarebbe stato opportuno provvedere ad impinguare, in entrata, il capitolo 2224 con lo stesso provvedimento di variazione in esame. Non essendo opportuno ritardare ulteriormente la approvazione del provvedimento auspica che con la preannunciata nota di variazione al progetto di bilancio 1980 si proceda ad aumentare lo stanziamento iscritto in entrata sul citato capitolo, la cui competenza appare sostanzialmente sottostimata rispetto ai versamenti effettuati dall'INPS.

Concludendo il relatore raccomanda alla Commissione un esame favorevole del provvedimento di variazione.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore Bollini. L'oratore preliminarmente rileva che il ritardo con cui si procede all'approvazione del provvedimento di variazione in esame sarebbe addebitabile anche alla scarsa sollecitudine con cui il Governo ha sostenuto il provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Da questo punto di vista sottolinea che, secondo quanto anche sancito dalla recente riforma del bilancio, una gestione ordinata dei bilanci presuppone che l'ultimo provvedimento di variazione venga comunque approvato entro la fine dell'esercizio di riferimento; il mancato rispetto di questo criterio contabile produce la creazione di residui irregolari che intralciano, come più volte ha osservato la stessa Corte dei conti, una ordinata gestione amministrativa.

Da questo punto di vista, ove per circostanze straordinarie non fosse possibile approvare entro l'esercizio l'ultimo provvedimento di variazione, sarebbe forse più corretto trasformarlo in una nota di variazione al bilancio già presentato relativo all'esercizio successivo. Pertanto a suo avviso, l'articolo 12 rende esplicita una palese violazione della *ratio* che ha ispirato il legislatore della legge n. 468.

Per quanto riguarda poi le variazioni in aumento, per l'entrata e per la spesa, l'oratore rileva che, ancora una volta, da esse emerge un divario sostanziale tra l'impostazione iniziale del progetto e le variazioni

nel corso della gestione. Si tratta, prosegue l'oratore, di un divario di ampiezza tale che non può non suscitare le più vive riserve e preoccupazioni da parte del Parlamento. In realtà — a suo avviso — vi sarebbe in fase di previsione, una ingiustificata cautela nel calcolo delle entrate, i cui incrementi vengono poi in larga misura destinati in primo luogo a spese correnti di funzionamento dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, spesso disconoscendo e comunque postergando esigenze degli enti locali e, più in generale, di investimento produttivo.

Giudica in particolare in modo del tutto negativo la compensazione finanziaria realizzata, di fatto, tra la cancellazione della voce di fondo speciale destinata alle provvidenze per la cantieristica ed il contestuale rifinanziamento per la stessa somma (100 miliardi), di vecchie leggi di incettivazione, destinate ad opere già costruite. L'operazione andava comunque fatta in sede di legge finanziaria.

Comunica che il Gruppo comunista ha presentato emendamenti che propongono un sostanziale impinguamento del capitolo dell'entrata relativo ai contributi INPS per l'integrazione del fondo asili-nido e un contestuale incremento della spesa, preannuncia altresì un emendamento soppressivo dell'articolo 12.

Concludendo preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista.

Il relatore Ripamonti, replicando al senatore Bollini, osserva che il provvedimento di variazione è stato presentato dal Governo entro i termini previsti dalla legge n. 468. Per quanto riguarda il problema dell'integrazione del fondo per gli asili nido dichiara di condividere nel merito le osservazioni svolte da Bollini, pur ribadendo che appare più opportuno trasferire l'impegno dal Parlamento sul bilancio di previsione 1980.

Sul tema degli aumenti degli stanziamenti per la cantieristica si chiede come mai, per le industrie del settore, sia stato possibile avviare programmi al di là dei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1979 sulla base della legislazione sostanziale di spesa.

Il sottosegretario Tarabini, pur condividendo in linea di principio la giusta esigenza che le variazioni siano approvate entro

l'esercizio, rileva anch'egli che il Governo ha rispettato i termini previsti dalla legge numero 468 nella presentazione del provvedimento. In tal senso sottolinea che la norma di cui all'articolo 12 costituisce una soluzione obbligata che si è reso necessario introdurre a seguito di ritardi nell'esame non certo addebitabili al Governo.

Sul divario tra previsioni iniziali e successive variazioni, rileva che esse appaiono percentualmente contenute se rapportate ai dati globali e che, comunque, il Parlamento è stato pienamente edotto dalla evoluzione della gestione in termini di cassa, attraverso le relazioni trimestrali. Ricorda che il calcolo dei trasferimenti alla finanza locale è stato fatto nel 1979 sulla base di elementi certificativi assai meno precisi di quelli disponibili invece in sede di impostazione di bilancio 1980.

Consentendo con alcuni rilievi mossi dal senatore Bollini dichiara che sarebbe stato più corretto, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 468, procedere alle integrazioni delle leggi in materia di incentivazione del settore navale in sede di legge finanziaria.

Il rappresentante del Governo fornisce quindi notizie dettagliate sull'andamento nell'anno 1979 dei versamenti, dall'INPS alla tesoreria dello Stato, dei previsti contributi per l'integrazione del fondo per gli asili nido:

dichiara che le necessarie integrazioni saranno operate con la prossima nota di variazione al progetto di bilanci 1980 e che trasmetterà alla Commissione una documentazione in proposito.

Concludendo dichiara che le difficoltà segnalate dal senatore Bollini non sono riconducibili ad una presunta insufficiente volontà nel dare attuazione alla legge n. 468, ma a fatti oggettivi, comprensibili in una fase di transizione da un sistema ad un altro.

Dopo ulteriori brevi interventi del relatore Ripamonti e del senatore Bacicchi (che ritira gli emendamenti relativi al finanziamento del fondo per gli asili nido, riservandosi di ripresentarli in Assemblea dopo un più attento esame degli elementi di informazione che il Governo si è impegnato a depositare presso la Commissione), si passa alla votazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 12. Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati favorevoli al mantenimento del testo dell'articolo, l'emendamento viene respinto.

Infine la Commissione incarica il relatore Ripamonti di redigere una relazione in senso favorevole per l'Assemblea. Dichiarano voto contrario i senatori comunisti.

La seduta termina alle ore 19,15.

FINANZE E TESORO (6°)

MERCOLÈ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Amadei e Ianniello e per il tesoro Tambroni Armaroli.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUI PROVVEDIMENTI PER LA FINANZA LOCALE

Il senatore Pollastrelli ricorda lo stato avanzato dei lavori svolti prima dell'interruzione natalizia dal Senato, ed in particolare dalla 6ª Commissione con l'esame dei disegni di legge nn. 332, 446 e 486, in materia di norme organizzative e finanziarie per gli enti locali ed esprime perciò le più ampie riserve per il fatto, da considerare a suo avviso dannoso per l'economicità dell'attività del Parlamento, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 622, relativo allo stesso argomento, sia stato presentato alla Camera dei deputati anziché al Senato.

Oltre a chiedere al Governo di chiarire i motivi di tale scelta, esprime l'avviso che i disegni di legge nn. 332, 446 e 486 debbano essere mantenuti all'ordine del giorno della Commissione ed auspica che intervengano opportune intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, anche allo scopo di non precludere la prosecuzione dei lavori già iniziati da parte del Senato e, quindi, da parte della Commissione finanze e tesoro.

Dopo che il senatore Talamona ha dichiarato di associarsi alle considerazioni del senatore Pollastrelli, il presidente Segnana, condivisa la fondatezza delle stesse e precisato che i disegni di legge nn. 332, 446 e 486 (non iscritti all'ordine del giorno della seduta

odierna, oltre che in considerazione appunto dell'avvenuta presentazione alla Camera del citato disegno di legge di conversione, per attendere il richiesto e non ancora pervenuto parere della 5ª Commissione su emendamenti) saranno posti all'ordine del giorno, assicura che prenderà le iniziative più opportune affinché non sia precluso alla Commissione di proseguire i lavori già iniziati. Ritiene comunque che la soluzione migliore possa essere rappresentata, ove nulla osti, dal trasferimento al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 662.

IN SEDE REFERENTE

«Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ad acquistare azioni della Società "Cartiere Miliani" di Fabriano» (536), rinviato dall'Assemblea alla Commissione l'8 gennaio 1980.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Segnana ricorda che nella seduta del 20 dicembre 1979 l'esame fu sospeso in attesa che pervenissero elementi informativi sollecitati da alcuni senatori e che la Commissione industria esprimesse il parere richiestole, ora pervenuto in senso favorevole.

Il relatore Nepi aggiunge alla relazione allora svolta una serie di dettagliati elementi informativi e di dati tratti dalla documentazione contabile disponibile delle «Cartiere Miliani» e, per quanto riguarda l'esercizio 1979, dalle valutazioni e dalle stime conseguenti ai raffronti tecnico-contabili già operati sia dall'INA che dal Poligrafico dello Stato.

In particolare sottolinea l'andamento decrescente del disavanzo d'esercizio, che passa dagli oltre 5 miliardi del 1977 ai 4,7 miliardi del 1978, per arrivare ad una attendibile stima per il 1979 di un valore non superiore ai 700 milioni, mentre il suo ammontare globale dovrebbe essere attestato su una cifra che va dai 10 ai 10,5 miliardi. Rilevata

l'incidenza non indifferente degli oneri finanziari (5 miliardi nel 1978) e la crescente quota di utile lordo destinata agli ammortamenti (dai 900 milioni del 1977 ai 3,5 miliardi del 1979), sottolinea il buon andamento del *cash flow* (utili più ammortamenti) che, a fronte di un raddoppio tra il 1977 ed il 1979 del fatturato, passa da meno 4,2 miliardi a più 2,5 miliardi nello stesso periodo.

Dopo aver ragguagliato la Commissione sulla consistenza patrimoniale della società di Fabriano, il relatore puntualizza che il contributo straordinario di lire 5 miliardi concesso all'Istituto Poligrafico dall'articolo 2 non può senz'altro coprire l'impegno finanziario richiesto dall'acquisto del 95 per cento del capitale sociale, che dovrebbe mobilitare una somma stimata intorno ai 12,5 miliardi: per la quota restante è già in corso una trattativa tra INA e Poligrafico che potrà concludersi con un accordo che preveda per i 7,5 miliardi modalità di pagamento a lungo termine, in sintonia con gli impegni previsti dal piano di ristrutturazione già elaborato dal Poligrafico, da confrontare e rendere compatibile, per gli investimenti aggiuntivi, con l'impostazione generale del piano carta.

Il relatore Nepi, dopo aver risposto ad alcuni interrogativi sollevati nel corso della precedente seduta, fra l'altro assicurando che non si tratta di un'operazione di salvataggio, e avvertendo che la natura giuridica privatistica dell'azienda non viene turbata dall'intervento, si pronuncia sulla necessità del disegno di legge a causa della mancanza di indicazioni, da parte della legge (del 1966), che fissa le finalità istituzionali del Poligrafico, circa la possibilità di partecipazioni azionarie dell'Istituto e informa la Commissione sulla composizione del capitale sociale della società (91,6 per cento delle azioni di proprietà dell'INA, 4,4 per cento delle Assicurazioni d'Italia, 2,4 per cento dell'INPS, 1,08 per cento della Banca nazionale del lavoro e la residua quota di proprietà degli azionisti privati). Concludendo, ribadisce il suo auspicio di un pronto accoglimento del disegno di legge.

Dopo che il presidente Segnana ha informato la Commissione di un telegramma fat-

to pervenire dal Presidente della Giunta regionale delle Marche con il quale si raccomanda di voler celermente procedere alla approvazione del provvedimento e si sottolinea la buona situazione economica e produttiva dell'azienda, il senatore Talamona ringrazia il relatore per le ulteriori informazioni fornite e rileva che la loro ampiezza e il loro contenuto danno positivamente ragione agli interrogativi da lui sollevati nel corso della precedente seduta. Osserva anche che qualora questo approfondimento fosse già allora stato effettuato si sarebbero evitate strumentalizzazioni giornalistiche sulla posizione del gruppo socialista, la cui preoccupazione era che il Parlamento fosse adeguatamente informato per permettere un voto consapevole; non ha altre riserve da esprimere se non raccomandare una particolare attenzione per la commercializzazione estera di una produzione così specializzata, che costituisce anche uno degli obiettivi principali del piano carta.

Il senatore Guerrini conferma la posizione favorevole del Gruppo comunista e osserva che, dopo l'approvazione del piano carta nel 1978 e la non accettazione da parte della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale della proposta comunista per la formazione dell'ente carta, l'intervento del Poligrafico nelle « Cartiere Miliani » rappresenta la migliore soluzione attualmente possibile, anche in relazione al fatto che non si tratta di un'opera di salvataggio nonostante la situazione finanziaria della Società, pur migliorando, rimanga pesante.

Conclude sottolineando l'urgenza dell'intervento a favore di un'azienda produttiva che non può operare in uno stato di incertezza se non a scapito dei suoi programmi e della sua corretta gestione.

Il senatore Berlanda esprime a nome del gruppo democristiano una posizione favorevole, precisando tuttavia che sembra opportuno inserire nell'articolo 1, con un emendamento che presenta, l'indicazione che l'acquisto si riferisce esclusivamente alle azioni possedute dall'INA e dalle Assicurazioni d'Italia.

Agli oratori intervenuti replica il sottosegretario Tambroni Armaroli il quale si augura che lo sforzo del Governo per far arrivare in porto l'operazione sia finalmente premiato, anche in considerazione dell'obiettivo interesse del Poligrafico a diventare azionista di maggioranza in una società sua abituale fornitrice, e dell'interesse generale di evitare, all'interno delle linee programmatiche previste dal piano carta, una duplicità di investimenti in un settore che vede già il Poligrafico proprietario della Cartiera di Foggia.

Si passa all'esame degli articoli. In ordine all'articolo 1, il senatore Berlanda precisa al senatore Guerrini che scopo del suo emendamento è di evitare che si trasferiscano all'Istituto Poligrafico azioni di privati e il sottosegretario Tambroni Armaroli, giudicando pertinente l'emendamento, osserva che l'INPS e la Banca nazionale del lavoro, qualora lo vogliano, potranno sempre trasferire, con l'accordo dell'INA, a questo Istituto le azioni di loro proprietà.

La Commissione accoglie l'emendamento all'articolo 1 e l'articolo 1 nel testo emendato e, senza emendamenti, i successivi articoli. Si incarica infine il relatore di riferire in Assemblea nei termini emersi nel corso dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (338).

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea il 14 novembre 1979).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Ricci illustra il disegno di legge il cui testo corrisponde ad un altro già deliberato dal Senato nella scorsa legislatura ed il cui scopo è quello di eliminare le incongruenze e colmare le lacune conseguenti all'abolizione del canone e dei sopracanoni, già dovuti dai gestori delle rivendite di generi di monopolio, ad opera dell'articolo 3 della legge n. 312 del 1973. Il disegno di legge prevede anche a regolare il meccanismo per l'ag-

giudicazione delle rivendite e dei magazzini dei generi di monopolio vacanti o di nuova costituzione e, con gli articoli 3, 4 e 5, offre una equa soluzione per le rivendite prive di titolare e affidate da anni in gestione provvisoria.

Il relatore illustra quindi taluni emendamenti che in parte rispecchiano alcune specifiche richieste avanzate dalle categorie interessate. Gli articoli 3 e 4 andrebbero riformulati sostituendo il termine, ivi previsto, del 31 dicembre 1976, con la data di entrata in vigore della legge, e ciò allo scopo, oltre che di regolare le situazioni createsi nel frattempo, di evitare, con la puntualizzazione di un altro termine temporale aggiornato, il rischio di veder sopravanzate le previsioni dalle lungaggini dell'iter legislativo.

Secondo il relatore, andrebbe anche inserito, dopo l'articolo 6, un articolo interpretativo dell'articolo 18 della legge n. 556 del 1977 che va inteso, in sintonia con una circolare del Ministero dell'industria, come non abrogativo dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1971, in tema di riposo settimanale dei pubblici servizi e delle rivendite di generi di monopolio.

Il relatore Ricci illustra infine due emendamenti aggiuntivi, sempre dopo l'articolo 6, che rispondono positivamente a due problemi, entrambi sollevati dai titolari delle rivendite. Il primo riguarda la richiesta del trasporto gratuito a carico del Monopolio dei generi in questione, richiesta a suo giudizio non infondata anche in considerazione dell'eventualità del mancato rinnovo, a partire dal 1° gennaio 1981, della convenzione con i produttori di tabacchi esteri i quali potrebbero preferire una commercializzazione diretta con la possibilità di un'azione di disturbo competitiva proprio sul carico degli oneri di trasporto. Il secondo invece riguarda la possibilità di imporre un sovrapprezzo non inferiore al 15 per cento per i generi di monopolio la cui vendita è autorizzata, a mezzo di patentino, nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi.

Segue la discussione.

Il senatore Talamona si esprime a favore del provvedimento la cui approvazione risol-

verebbe una questione che si trascina ormai da anni, e si dichiara anche favorevole agli emendamenti del relatore Ricci agli articoli 3 e 4, manifestando tuttavia alcune perplessità sulla opportunità di mantenere il tetto di 3 miliardi ivi previsto, presentandosi forse la necessità o di elevare la cifra o di trovare il modo di indicizzarla. Per quanto concerne il problema della consegna a domicilio a carico dell'Amministrazione dei Monopoli, prima di esprimere la sua opinione si riserva di ascoltare quella del Governo, anche se afferma sin da adesso che tale soluzione presenta dei costi non indifferenti e anche problemi di sicurezza.

Il senatore Sega afferma che questo provvedimento, seppur necessario, sarebbe dovuto rientrare nella visione più organica e generale della attesa riforma dell'Amministrazione dei Monopoli e si esprime favorevolmente sugli emendamenti agli articoli 3 e 4, anche per quanto riguarda la valutazione di non voler toccare il tetto dei 3 miliardi.

Si chiede quindi se, in relazione all'esigenza di raccordare gli interventi sul sistema distributivo ora in discussione con l'attesa riforma dell'amministrazione, il disegno di legge sia stato valutato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda e dalle rappresentanze di categoria mentre, per quanto riguarda i due ultimi emendamenti illustrati dal relatore, ritiene necessario, per il trasporto a domicilio, che il Governo informi la Commissione sui risultati delle sperimentazioni già avviate, e giudica ragionevole la proposta del so-

vraprezzo per la rivendita dei tabacchi autorizzata con patentino.

Ha quindi la parola il sottosegretario Amadei, il quale fa presente che il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge; per le altre questioni sollevate nel corso del dibattito si dichiara favorevole agli emendamenti agli articoli 3 e 4 e d'accordo con l'osservazione del senatore Talamona riguardo all'inattualità del tetto dei 3 miliardi che andrebbe rivalutato o anche al limite eliminato. In relazione al problema del trasporto gratuito dei generi di monopolio avverte che il Governo è convinto della necessità di questa soluzione, informando per altro che i due esperimenti avviati sono tuttora in corso: si riserva pertanto, prima di assumere una posizione definitiva, di approfondire il problema soprattutto in relazione agli oneri conseguenti; precisa poi — rivolto al senatore Sega — che il disegno di legge è stato approntato a prescindere dalle linee più generali della riforma dell'azienda e da un confronto con il suo Consiglio di Amministrazione, e infine chiede un breve rinvio della discussione.

Il presidente Segnana giudica legittima tale richiesta e avverte che la gratuità del trasporto dei generi di monopolio potrebbe produrre riflessi sul bilancio dello Stato e quindi è necessario richiedere il parere della Commissione bilancio, sul relativo emendamento.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLÈ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
FAEDO

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Valitutti.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« **Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria** » (626), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Buzzi.

Dopo aver premesso che le norme in esame non possono essere pienamente comprese se non si pone mente da un lato ai caratteri di gravità e di urgenza dei problemi della vita universitaria, e dall'altra ai limiti posti all'intervento legislativo dall'attuale situazione politica e sociale (in cui l'incertezza del quadro politico sollecita ancor più a deliberare con urgenza), il relatore accenna alla continuità che si riscontra tra il disegno di legge e il decreto-legge n. 817 del 1978 (convertito con modificazioni nella legge numero 54 del 1979), nonché il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 535, il cui contenuto è stato ripreso dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 664: da essi si differenzia per l'ampiezza della normativa inserita in una prospettiva di riforma, e per lo strumento della delega legislativa al Governo (con le conseguenti implicazioni di natura politica sulle quali richiama l'attenzione della Commissione).

Dopo un rapido accenno alle caratteristiche dei disegni di legge in materia universitaria esaminati dal Parlamento nelle tra-

scorse legislature, il senatore Buzzi si sofferma sul problema di ordine congiunturale cui il disegno di legge vuol dare soluzione prevedendo una sistemazione dell'attuale personale precario che, a vario titolo, attualmente svolge nell'università funzioni in senso lato docenti, attraverso una normativa transitoria che esclude meccanismi che prescindano da un accertamento delle idoneità; stabilisce dotazioni numeriche corrispondenti alla situazione di fatto; salvaguardia, almeno entro certi limiti, le aspettative dei giovani studiosi che intendono dedicarsi all'insegnamento universitario.

Il relatore alla Commissione passa quindi a svolgere talune considerazioni di ordine generale, intese a fornire alla Commissione dei punti di riferimento in base a cui valutare la normativa in esame. Si riferisce in primo luogo all'esigenza di verificare la coerenza delle soluzioni proposte con ipotesi generali di riforma che tengano conto delle linee di fondo emerse nella vasta convergenza che si è realizzata intorno a questo disegno di legge: esse devono individuarsi nelle garanzie costituzionali dell'autonomia universitaria in ordine sia alla libertà dei docenti sia al pluralismo delle istituzioni; nella agibilità della istituzione universitaria (di cui l'introduzione di opportuni criteri di orientamento e selezione non deve mettere in forse il carattere popolare); nel rapporto funzionale che deve essere stabilito tra l'università e la società in tutte le sue articolazioni.

Un secondo ordine di problemi è posto dalla scelta dello strumento della delega legislativa: precedenti esperienze e la natura stessa del provvedimento relativo a questioni di stato giuridico giustificano, anzi rendono necessario il ricorso a tale strumento.

La compresenza di norme precettive con norme deleganti, non sempre chiaramente distinte, richiederà — continua il relatore — la riformulazione di talune proposizioni normative al fine di eliminare talune genericità;

è peraltro da considerare a suo avviso corretta l'impostazione data al controllo e alla partecipazione nella fase di emanazione delle norme delegate, da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Il ricorso alla delega presuppone tuttavia una chiara espressione della volontà del legislatore, e il raggiungimento di ampie convergenze intorno a precisi obiettivi.

Ulteriori elementi di riflessione possono ricavarsi da un confronto della normativa in esame con i contenuti del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, al quale pur con diversa impostazione e maggiore organicità e chiarezza il disegno di legge si ricollega. Il relatore si sofferma brevemente sulle differenze esistenti in rapporto al ruolo dei ricercatori, ed osserva che di fronte alla nuova configurazione secondo moduli collaborativi dell'università occorre assicurare la chiara definizione delle diverse funzioni e ruoli del personale docente (che non può avere un unico modello ed un unico canale di formazione, nè proporre la docenza in senso stretto quale unico sbocco per chi lavora nelle università).

Dopo aver rilevato l'innegabile pericolo di inconvenienti dovuti all'immissione di un così grande numero di personale nei ruoli universitari, ciò che richiede l'esigenza di assicurare i necessari spazi di movimento alla creatività della persona, il relatore richiama l'esigenza di valutare la congruità delle previsioni di incremento numerico dei ruoli: a fronte di circa 65.000 persone che a vario titolo e con diverse qualifiche operano nei settori della ricerca e dell'insegnamento universitario, il disegno di legge in esame prevede una dotazione di 15.000 ordinari, da coprirsi in dieci anni (a suo avviso rispondente alle esigenze funzionali), e di 15.000 associati (nella prima applicazione la dotazione organica sarà stabilita sulla base del numero degli idonei che acquisiscono titolo alla nomina in ruolo incrementato di 6.000 posti da bandire con periodicità biennale nell'arco di un decennio); per il nuovo ruolo dei ricercatori la dotazione organica sarà di 4.000 posti da bandire a concorso libero nel primo triennio e di 12.000 posti per la fascia altra, disponibili per i giudizi di idoneità riservati agli ap-

partenenti alle categorie aventi titolo (se il numero degli idonei è superiore a tale cifra, si provvederà ad inquadramento in soprannumero). Tali dotazioni numeriche, osserva il relatore, sono state oggetto di dibattito e spesso di valutazioni critiche; non si può peraltro non tener conto della realtà attuale (che tra l'altro vede un rapporto studenti-docenti più sfavorevole di quello esistente in altri paesi europei), mentre è da rilevare che le norme in esame prevedono criteri di programmazione che possono assicurare la necessaria gradualità e il riequilibrio fra il personale operante nelle diverse sedi universitarie.

Il relatore alla Commissione passa quindi ad esaminare dettagliatamente gli articoli del disegno di legge, prospettando problematicamente — in riferimento a taluni di essi — la possibilità di apportare modifiche o di meglio precisarne il contenuto.

In relazione agli articoli 1 e 2, che definiscono l'ambito, le procedure e i termini per l'emanazione delle norme delegate, dopo aver osservato che la vastità dell'ambito consente interventi organici, esprime talune preoccupazioni circa la congruità del termine fissato in quattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

In riferimento all'articolo 3, il relatore pone in evidenza l'importanza che assume il divieto categorico di conferire incarichi di insegnamento, osservando che l'efficacia di esso dipenderà da un'effettiva programmazione della vita universitaria e dalla tempestività dei bandi di concorso.

L'articolo 4, relativo allo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari, introduce un regime di impegno a tempo pieno (con una possibilità di opzione reversibile per un impegno a tempo definito) e una serie di incompatibilità: l'equità e la possibilità di pratica attuazione di tale norma — continua l'oratore — vanno assicurate attraverso una gradualità (che peraltro non è data riscontrare — egli dice — per l'incompatibilità con cariche elettive al Parlamento nazionale europeo, responsabilità di Governo, elevate cariche amministrative, politiche e giornalistiche). Ad avviso del relatore sarà bene verificare la necessità di una

revisione del testo al fine di caratterizzare meglio la diversità funzionale tra professori ordinari e associati, di garantire la libertà del docente nel nuovo quadro di mobilità, di evitare il riprodursi di fenomeni di precariato.

In riferimento all'articolo 5, relativo ai professori associati, è da rilevare l'assenza di una definizione in positivo delle funzioni e delle attribuzioni dei professori associati (anche se un riferimento indiretto si trova al primo comma, ove si prevede una maggiore ampiezza e flessibilità dei raggruppamenti di disciplina per i concorsi ad associato): pare necessario evitare ogni ambiguità esplicitando le funzioni particolari di tale fascia, se la stessa deve differenziarsi dalla fascia degli ordinari come confermano le procedure concorsuali per il passaggio da una fascia all'altra. Il relatore pone quindi in evidenza il nodo politico costituito dall'esigenza di intervenire nella situazione contingente mettendo al tempo stesso in moto un processo riformistico che si deve essere in grado di governare: la migliore definizione del professore associato, deve tener conto dell'attività specifica di esso in campo didattico, in rapporto diretto con gli studenti; della sua funzione nell'articolazione della ricerca e nella formazione dei ricercatori; delle sue attribuzioni in ordine al governo delle università. Si tratta, egli dice, di questioni molto delicate in rapporto alle quali non ha inteso prospettare richieste di modifiche ma offrire elementi di riflessione.

Una speciale considerazione è da dedicare, ad avviso del relatore, alla norma contenuta nella lettera e) dell'articolo 5 (prevede la possibilità di emanare particolari disposizioni per le università non statali), che definisce necessaria e costituzionalmente corretta.

L'articolo 6, con l'istituzione della figura dei professori a contratto, riprende una innovazione apportata dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 642 del 1978, che riportò significativi consensi: il relatore Buzzi sottolinea positivamente tale norma, rilevando peraltro l'esigenza di una migliore definizione formale di taluni suoi aspetti.

L'articolo 7, relativo ai ricercatori universitari, a detta del relatore costituisce un argomento particolarmente delicato: la definizione delle funzioni degli appartenenti a tale ruolo appare soddisfacente; il problema dei precari viene risolto con la previsione di una fascia alta a cui si accede mediante giudizio di idoneità, mentre normalmente vi si accederebbe previo giudizio di conferma dopo tre anni dalla immissione in ruolo. La norma rinvia ad una successiva ridefinizione legislativa, da adottare entro quattro anni, la decisione circa il carattere permanente o ad esaurimento della fascia alta dei ricercatori nonché dei compiti e degli organici di tale ruolo. Il testo esige, ad avviso del relatore, una ulteriore precisazione circa il trattamento economico per le due fasce di ricercatori, essendo generiche, in proposito, le norme deleganti contenute nelle disposizioni finali e transitorie.

In merito all'articolo 8 (dottorato di ricerca e borse di studio) il relatore Buzzi prospetta l'opportunità di una revisione formale, anche in relazione ai problemi posti dall'assegnazione da parte del Ministero delle borse di studio (riservate agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che fruiscono di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate). Rileva in particolare che l'istituzione del dottorato di ricerca non ha carattere sperimentale, ma la costituzione dei corsi di dottorato è lasciata all'autonomia universitaria, e che il dottorato non si consegue esclusivamente nelle strutture dipartimentali: ciò costituisce un elemento positivo ma esige garanzie che la specificità di tale qualifica non venga vanificata.

L'articolo 9 contiene disposizioni relative al riordinamento del settore della ricerca scientifica nelle università, anche in riferimento ai rapporti con gli enti pubblici di ricerca: il relatore dà conto di talune preoccupazioni circa possibili provincialismi e personalismi nello svolgimento della ricerca, nonché in relazione alla attribuzione ai consigli di amministrazione dell'università della competenza sulla ripartizione dei fondi.

Con l'articolo 10 si realizza, ad avviso del senatore Buzzi, una scelta impegnativa ma

necessaria a favore della sperimentazione organizzativa e didattica, recependo indicazioni che hanno riportato un vasto consenso nel mondo universitario; particolare rilievo assume la commissione di ateneo (per cui si dovrà prevedere un più organico riferimento legislativo con le strutture dell'università), mentre sarà forse da precisare sul piano tecnico la norma relativa all'autonomia finanziaria ed amministrativa dei dipartimenti.

In riferimento all'articolo 11, che regola l'elezione del rettore, il relatore esprime perplessità circa la previsione che il Ministro indichi con proprio decreto le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto agli ordinari, straordinari, fuori ruolo ed associati all'elezione del rettore: a suo avviso o la materia va ricondotta, indicando i criteri direttivi, nell'ambito della delega legislativa, o viene regolata direttamente in questa sede.

L'articolo 12 reca disposizioni finali e transitorie, che assicurano — attraverso criteri per l'emanazione delle apposite norme delegate — il trapasso dall'ordinamento attuale al nuovo: il relatore esprime perplessità circa la genericità dei criteri desumibili dalle lettere *a)* e *b)* per l'adeguamento della normativa finora vigente; prospetta l'opportunità di meglio precisare il contenuto della lettera *i)* (relativa al riconoscimento del periodo di servizio precedentemente prestato); richiama l'esigenza sopra rappresentata di una gradualità nell'attuazione delle norme sulla incompatibilità, in relazione a quanto già disposto dalla lettera *m)*; si sofferma, infine, sulla lettera *n)* rilevando come la revisione del trattamento economico richiederebbe criteri più precisi per l'esercizio della delega (pur se il contemporaneo esame da parte del Parlamento della legge quadro sul pubblico

impiego e del nuovo trattamento retributivo funzionale per gli impiegati dello Stato interferisca in materia, ritiene sia da integrare la previsione qui contenuta indicando i rapporti che debbono esistere tra i nuovi trattamenti economici e gli attuali).

In relazione infine all'articolo 13, contenente le disposizioni finanziarie, esprime l'opinione che la materia possa essere valutata solo dopo aver acquisito il parere della Commissione bilancio.

Avviandosi alla conclusione, il relatore alla Commissione afferma che il carattere problematico della sua esposizione non infirma assolutamente la volontà politica di procedere in tempi brevi, tenendo come punti fermi lo strumento procedurale della legge delega, le connessioni necessarie con le prospettive di riforma, la garanzia di un rigoroso accertamento dell'idoneità all'accesso ai diversi ruoli e fasce previsti nella normativa in esame. Esprime quindi la convinzione che tali norme esigano, nella loro elaborazione, la partecipazione di tutti i Gruppi politici, al fine di esprimere, attraverso una ostinata ricerca dei punti di accordo e di convergenza, una volontà comune che consenta di superare le attuali difficoltà del quadro politico.

Il presidente Faedo ringrazia il senatore Buzzi per l'ampia e particolareggiata relazione e quindi il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 gennaio 1980, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 11,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
TANGA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti Degan, per le poste Tiriolo e per la marina mercantile Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove modalità di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (377).
(Discussione e approvazione).

Il presidente Tanga, che riferisce in sostituzione del senatore Miroglio, rileva che l'articolo unico del disegno di legge intende autorizzare l'Azienda ferroviaria ad accettare pagamenti o depositi di somme effettuati mediante assegni bancari a copertura garantita, in modo da snellire i rapporti commerciali con gli utenti. Considerata la finalità del provvedimento il Presidente ne sollecita l'approvazione.

Dopo un breve intervento del Sottosegretario Degan, la Commissione approva il disegno di legge nel suo articolo unico.

IN SEDE REFERENTE

« Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima » (368).
(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Riferisce alla Commissione il senatore Santonastaso il quale fa presente che il disegno di legge vuole armonizzare la legislazione nazionale con quella dei principali Paesi marittimi europei i quali hanno da tempo

emanato apposite norme per tutelare i propri interessi vietando ai loro cittadini di ottemperare ad ordini delle autorità straniere volte ad acquisire informazioni concernenti la gestione amministrativa e contabile delle imprese armatoriali nonchè gli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.

Il provvedimento intende introdurre un analogo divieto anche per le imprese armatoriali italiane, subordinando il rilascio dei documenti o delle informazioni ad una preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile. Sono previste, nel caso di violazioni del divieto, sanzioni di carattere penale ed amministrativo.

A conclusione della sua esposizione il relatore propone di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Con la proposta del relatore concorda il sottosegretario Pisicchio.

La Commissione, all'unanimità, decide di chiedere al Presidente del Senato il passaggio del disegno di legge alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie » (375).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Parrino, relatore alla Commissione, ricorda in primo luogo le modalità, previste dal Codice della strada, che disciplinano la rispondenza dei veicoli alle prescrizioni legislative e regolamentari e che condizionano l'ammissione alla circolazione ad un preventivo accertamento effettuato, per quanto riguarda i veicoli prodotti in serie, sul prototipo. Ne consegue che per i veicoli, per i motori o per i dispositivi di equipaggiamento sussiste in concreto la possibilità di riscontrarne la conformità al prototipo soltanto dopo la loro ammissione alla circola-

zione. I rilievi per eventuali discordanze possono perciò essere contestati soltanto ai conducenti con il determinarsi di un conseguente contenzioso, soprattutto per i veicoli a motore di piccola cilindrata, circa l'individuazione della effettiva responsabilità, essendo difficile stabilire con esattezza se il veicolo sia stato costruito con caratteristiche difformi rispetto alla omologazione oppure se vi siano state successive manomissioni.

Per ovviare a tale problema e per esercitare una più efficace vigilanza ai fini della prevenzione dei rumori, della emissione di sostanze inquinanti e anche per esigenze, sempre più pressanti, di risparmio energetico, il disegno di legge in esame — prosegue il relatore — attribuisce al Ministero dei trasporti la facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori, i veicoli ed i dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, anche durante la fase di costruzione e di vendita, cioè prima dell'ammissione alla circolazione.

Rilevato che le norme previste dal disegno di legge realizzano in tal modo una opportuna armonizzazione con la legislazione comunitaria in tale materia e possono essere inoltre di stimolo ai settori produttivi interessati con positivi riflessi sul piano occupazionale, il senatore Parrino, dopo aver prospettato l'opportunità di talune modifiche all'articolo, propone, a conclusione della sua relazione, che la Commissione chieda il passaggio del disegno di legge alla sede deliberante.

Apertasi la discussione interviene il senatore Vincelli il quale, condivise le considerazioni del relatore, afferma che la partecipazione di un funzionario del Ministero della sanità agli accertamenti previsti dall'articolo 2 ed il concerto con lo stesso Ministero per quanto riguarda i decreti da emanare ai sensi dell'articolo 5, costituiscono in effetti fattori di ritardo nell'applicazione della normativa in esame. Propone perciò di sopprimere tali disposizioni.

In una breve replica il relatore Parrino dichiara di concordare con i rilievi del senatore Vincelli.

Il sottosegretario Degan, dopo aver sottolineato le finalità del provvedimento, già ricordate dal relatore, concorda con la propo-

sta di quest'ultimo per il trasferimento alla sede deliberante.

La Commissione, all'unanimità, decide di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, recante disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (442).

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Santonastaso il quale fa presente che il disegno di legge reca una integrazione finanziaria, per un ammontare complessivo di 79 miliardi e 950 milioni, ai fini della corresponsione al personale delle poste del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio istituiti con la legge n. 49 del 1979.

Nel ricordare l'approfondito ed anche tormentato *iter* parlamentare di quest'ultimo provvedimento, il senatore Santonastaso rileva che la sua principale finalità è stata quella di incentivare la presenza e la produttività dei dipendenti in modo da fronteggiare la grave crisi dei servizi postali ed avviare una più moderna organizzazione del lavoro, ispirata non più a moduli di tipo burocratico bensì a criteri di carattere aziendale. Come ebbe a dire nella sua relazione in quella occasione si è trattato del positivo risultato di un processo di revisione culturale che, per la prima volta all'interno di aziende statali, ha introdotto, a livello centrale e periferico, una più efficiente concezione del lavoro.

A distanza di un anno, prosegue il relatore Santonastaso, è possibile esprimere soddisfazione per i risultati conseguiti soprattutto a seguito della introduzione dei predetti incentivi che hanno trovato riscontro nel superamento della situazione gravemente critica dei servizi.

Illustrando in particolare il disegno di legge il relatore fa presente che esso prevede correttivi di spesa resisi necessari per gli incrementi dell'organico del personale a seguito dei nuovi concorsi e per la lievitazione del trattamento economico.

Il relatore informa quindi che la Commissione bilancio ha manifestato rilievi in ordine alla copertura degli oneri ricadenti nell'esercizio 1979 ritenendo non corretta la procedura adottata, che fa riferimento a capitoli eterogenei. Nel parere si invita perciò la Commissione di merito a ricercare, con la collaborazione del Tesoro, una più corretta formula di copertura. A giudizio del relatore la Commissione potrebbe definire l'iter del disegno di legge e il Governo, prima dell'esame da parte dell'Assemblea, potrebbe farsi carico dei predetti rilievi e cercare di individuare una diversa forma di copertura.

Apertasi la discussione prende la parola il senatore La Porta il quale manifesta una serie di perplessità in ordine al disegno di legge, rilevando in primo luogo che non è chiaro se i destinatari del provvedimento siano tutti i dipendenti postelegrafonici o soltanto una parte di essi.

Osserva quindi che le norme in questione tendono a coprire una spesa già effettuata, operando in tal modo un criticabile intervento a sanatoria, e fa notare che nella relazione introduttiva al provvedimento viene indicata, come una delle ragioni dello stesso, l'esigenza di coprire i maggiori oneri derivati dalla elevazione della aliquota media dell'IRPEF per il personale, a favore del quale si configura in tal modo una sorta di criticabile esenzione fiscale.

Dopo aver affermato che il provvedimento non sembra ancorato a criteri di produttività, indispensabili per assicurare una piena funzionalità ai servizi postali i quali, se hanno registrato un miglioramento rispetto ad una situazione pregressa particolarmente grave, non raggiungono certo livelli di accettabile efficienza, il senatore La Porta fa presente che il Gruppo comunista non può dare il suo voto favorevole al provvedimento e si riserva di definire il suo atteggiamento nel prosieguo della discussione.

Interviene successivamente il senatore Segreto il quale, preannunciando il voto favorevole del Gruppo socialista, rileva che il disegno di legge si limita a recare una integrazione finanziaria in relazione a provvedimen-

ti già approvati nella scorsa legislatura sulla base di intese con i sindacati ed anche con il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il senatore Parrino fa presente che è difficile discutere un provvedimento che tende in effetti a legittimare trattamenti retributivi già corrisposti al personale delle poste. Nel dichiarare il suo voto favorevole invita il Governo per il futuro a sottoporre al Parlamento in via preventiva provvedimenti di questo tipo.

Il senatore Libertini, riferendosi in particolare all'intervento del senatore Segreto, rivendica al Gruppo comunista una coerente continuità di atteggiamento per quanto riguarda i problemi del premio di produzione al personale delle poste, ricordando l'impegno già espresso nella passata legislatura per contrastare metodi di gestione ritenuti inaccettabili. Fa presente in particolare che tale atteggiamento non muterebbe neppure se il partito comunista dovesse assumere responsabilità di Governo e rileva inoltre che il suo Gruppo non è vincolato dal fatto che provvedimenti di questo tipo possano avere un avallo in sede sindacale, aspetto questo che peraltro sarebbe da verificare.

Replicando ai vari oratori intervenuti nel dibattito il relatore Santonastaso, dopo aver rilevato che è innegabile il miglioramento sia pure graduale verificatosi nei servizi postali, osserva che può anche concordare con alcuni rilievi, in particolare con quelli del senatore La Porta. Sottolinea tuttavia che nella sua relazione ha inteso motivare il provvedimento soprattutto con considerazioni di ordine generale ed osserva poi, in particolare, che l'incremento di spesa previsto dal disegno di legge trova riscontro in un sensibile aumento del traffico postale.

Il sottosegretario Tiriolo rileva che l'introduzione del premio di produzione ha senz'altro corrisposto alla sua precipua finalità di incentivare il miglioramento dei servizi postali; questo obiettivo è stato innegabilmente raggiunto ad esempio per quanto riguarda il settore dei conti correnti e del banco posta.

Dopo aver fatto presente che la corresponsione del premio di produzione riguarda tutto il personale che si trova nelle condizioni

previste dalla legge, il rappresentante del Governo afferma che il provvedimento va inquadrato nella valutazione complessivamente positiva che può essere data della attuale situazione dei servizi postali.

Circa i rilievi formulati dalla Commissione bilancio, il sottosegretario Tiriolo fa presente che i capitoli 101 e 108, cui è imputata gran parte della copertura finanziaria, riguardano in effetti spese per il trattamento retributivo del personale e non possono quindi essere considerati eterogenei rispetto alle finalità del provvedimento.

Accogliendo comunque l'invito del relatore, richiamato dal presidente Tanga, il sottosegretario Tiriolo si dichiara disponibile a contatti con il Tesoro per verificare la possibilità di una più corretta formulazione

della norma di copertura prima dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il rappresentante del Governo propone infine un articolo aggiuntivo, di carattere tecnico, concernente la possibilità di assumere impegni di spesa entro 20 giorni dalla pubblicazione della legge.

Posto ai voti, l'articolo aggiuntivo è accolto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto interviene quindi il senatore La Porta il quale, nel ribadire i rilievi prima manifestati, dichiara il voto contrario del Gruppo comunista.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Santonastaso di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge con la modifica apportata.

La seduta termina alle ore 11.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCOLÈ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
MARTONI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Pisoni.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento)** » (616), approvato dalla Camera dei deputati, (Parere alla 5^a Commissione).

Il presidente Martoni riferisce sul disegno di legge che include, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aumenti per un totale di 746 milioni 850 mila — concernenti principalmente i servizi generali, la tutela economica dei prodotti agricoli e i miglioramenti fondiari — e diminuzioni per un totale di 50 milioni, relativi ai servizi generali; è inoltre soppresso il capitolo relativo a contributi per l'attuazione di piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali. Il relatore conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole alla Commissione di merito.

Segue un intervento del senatore Sassone (chiede chiarimenti sui capitoli oggetti di variazione di spesa e dichiara il voto non favorevole del Gruppo comunista, anche in relazione alla posizione dallo stesso assunta recentemente sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e del sottosegretario Pisoni (rileva, in riferimento alla richiesta del senatore Sassone, che la ripartizione dei finanziamenti previsti dalla « quadrifoglio » — sulla quale si è recentemente intrattenuto il ministro Marcora — presuppone di per sé il concerto dei vari Ministeri

interessati e facenti parte del CIPAA e si riserva di fornire le delucidazioni richieste sui capitoli ai quali si riferiscono le variazioni di spesa in esame).

La Commissione conferisce quindi al presidente Martoni mandato di trasmettere parere favorevole sul disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme sui contratti agrari** » (17), d'iniziativa del senatore Truzzi;

« **Norme sui contratti agrari** » (60), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea il 27 settembre 1979; termine a riferire prorogato di due mesi, dall'Assemblea, l'8 novembre 1979);

« **Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado** » (299), d'iniziativa del senatore Scardaccione;

« **Norme sui contratti agrari** » (300), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« **Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola** » (308), d'iniziativa del senatore Fassino;

— Voto (n. 1) della Regione Umbria e petizione n. 15, attinenti ai disegni di legge nn. 17, 60, 300 e 308.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Martoni — prima che la Commissione riprenda l'esame degli articoli del disegno di legge n. 17, rinviato nella seduta del 20 dicembre 1979 — avverte che, per i disegni di legge da esaminare ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, il termine per riferire, già prorogato dall'Assemblea, è scaduto l'8 gennaio: poichè la Commissione non ha ultimato i propri lavori, ritiene sia opportuno chiedere all'Assemblea una sospensiva per rinvio in Commissione.

La Commissione concorda.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5 concernente il recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione.

Il senatore Pistolese illustra emendamenti intesi a sopprimere i commi terzo e quarto dell'articolo; la Commissione respinge detti emendamenti ed accoglie l'articolo 5 nel testo originario.

All'articolo 6, relativo alla definizione di coltivatore diretto, il senatore Rosi illustra due emendamenti: uno inteso a limitare la configurazione di coltivatore diretto a coloro che coltivano il fondo a titolo autonomo; l'altro inteso ad aggiungere un comma sulla possibilità, da parte di coloro che lavorano fondi con rapporti di subordinazione, di assumere la qualifica di coltivatore diretto allorchè acquistino la veste di lavoratori agricoli a titolo autonomo.

Si dichiarano non favorevoli all'emendamento il relatore Salvaterra, il sottosegretario Pisoni ed il senatore Truzzi (le modifiche proposte, fra l'altro, non contribuiscono, a loro avviso, a dare maggiore chiarezza alla definizione giuridica in questione). La Commissione, quindi, respinge gli emendamenti suddetti e — dopo un intervento per dichiarazione di voto contrario del senatore Pistolese — accoglie l'articolo 6 nel testo originario.

Si passa poi all'articolo 7 concernente l'equiparazione ai coltivatori diretti delle cooperative costituite da lavoratori agricoli e dei gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme associative.

Il senatore Pistolese illustra un emendamento inteso a far rientrare nella categoria dei coltivatori diretti i laureati o diplomati di qualsiasi scuola ad indirizzo agrario e forestale e i laureati in veterinaria, per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico che si propongono ed attuano la conduzione diretta dei fondi.

Il relatore Salvaterra illustra altro emendamento aggiuntivo di un comma inteso a far rientrare nella categoria dei coltivatori diretti laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, che si impegnino ad esercitare in pro-

prio, obbligandosi alla coltivazione dei fondi per almeno nove anni.

Il senatore Zavattini rileva come l'emendamento del relatore Salvaterra riproponga, ma non nella sua interezza, il comma a suo tempo approvato dal Senato e nel quale si faceva riferimento a laureati e diplomati « giovani »; occorre a suo avviso introdurre un limite di età proprio per assicurare all'agricoltura elementi ancora validi.

D'altra parte — fa osservare il relatore Salvaterra — l'introduzione di un limite di età basso finirebbe con l'escludere da un settore estremamente bisognoso persone che possono arricchire con la loro esperienza la attività produttiva stessa.

Seguono ulteriori brevi interventi dei senatori Miraglia, Rosi, Melandri, Zavattini, Mineo, Truzzi e quindi il relatore Salvaterra propone un *sub*-emendamento che introduce per i laureati e diplomati in questione il limite di età non superiore ai 55 anni.

Dopo che il senatore Pistolese ha dichiarato di non insistere sul proprio emendamento, che ritiene assorbito in quelli del relatore, la Commissione accoglie l'articolo 7: al testo originario viene aggiunto il comma proposto nei suddetti emendamenti del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Martoni avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato in sede deliberante, con il disegno di legge n. 458 riguardante l'attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979-80, già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 17,05.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente

CENGARLE

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Quattrone.**La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE**

« Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e disciplina del collocamento ordinario presso partiti politici e associazioni sindacali » (534), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

La senatrice Codazzi svolge la relazione sul disegno di legge che contiene una norma interpretativa (primo comma dell'articolo 1), una norma consequenziale avente natura di sanatoria (secondo comma dello stesso articolo) ed una disposizione innovativa (articolo 2). Il primo comma dell'articolo 1 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge n. 482 del 1968, chiarendo che i partiti politici e le associazioni sindacali non devono ritenersi ricompresi fra i privati datori di lavoro di cui al citato articolo 11 della legge n. 482. Con l'articolo 2, invece, si intende stabilire una deroga alla richiesta numerica (regola generale della normativa vigente in materia di collocamento) consentendosi l'assunzione tramite richiesta nominativa. Poichè si tratta di rilevanti deroghe alla disciplina del collocamento e poichè occorre in qualche modo, pur nella peculiarità del rapporto di lavoro instaurato con i partiti politici e le associazioni sindacali, tutelare il diritto al lavoro degli invalidi e degli handicappati, sarebbe opportuno che il problema venisse affrontato nell'ambito della generale riforma del collocamento, giacchè

non appare condivisibile un provvedimento *ad hoc*, peraltro limitativo della più ampia casistica da prendere in considerazione in ordine alla possibilità di effettuare richieste nominative.

Apertosi il dibattito intervengono i senatori Deriu, Cazzato, Grazioli, Romei, Bombardieri, Finessi e Antoniazzi.

Il senatore Deriu afferma che il provvedimento in esame, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, è da qualificarsi immorale tenuto conto, tra l'altro, che la legislazione sul collocamento degli invalidi risulta purtroppo largamente inevasa. Non è quindi ammissibile che la posizione di questa categoria di lavoratori venga ulteriormente aggravata con una leggina particolare e derogatoria. Ma a parte ogni valutazione sull'etica del disegno di legge, questo sembra in ogni caso contrario ai principi costituzionali giacchè consente ai partiti e alle associazioni sindacali di sottrarsi ad obblighi imposto alla generalità dei datori di lavoro, tenuti, salvo i casi tassativamente indicati dalla legge, ad assumere il personale dipendente sulla base di richieste numeriche e ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie previste dal titolo primo della legge n. 482 del 1968 per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio. L'oratore si dichiara pertanto contrario all'approvazione del disegno di legge così come è formulato.

Il senatore Cazzato afferma preliminarmente la necessità del rapporto fiduciario tra i partiti e le organizzazioni sindacali, da un lato, ed i loro dipendenti dall'altro, poichè non può disconoscersi la particolare rilevanza sociale e costituzionale dei predetti soggetti. Per quanto attiene alla richiesta nominativa, ammessa dall'articolo 2, è evidente che una soluzione nel senso prospettato dal predetto articolo deve pur prendersi in considerazione, a meno di volere risolvere la questione nell'ambito del disegno di legge di sperimentazione del collocamento o della generale riforma di tale istituto.

Il senatore Grazioli afferma che l'articolo 1 è inammissibile tanto sul piano etico-sociale che su quello giuridico costituzionale.

Riservatosi di proporre un emendamento soppressivo di tale articolo, sottolinea (con riferimento all'articolo 2) che il problema della richiesta nominativa non può certo riguardare soltanto partiti e sindacati. Esistono sicuramente altri casi (si pensi agli studi professionali i cui titolari ed i cui dipendenti sono vincolati per legge al segreto) meritevoli di una estensione in tal senso. È pertanto contrario al disegno di legge.

Il senatore Romei, dopo aver riconosciuto la particolarità e la rilevanza costituzionale delle funzioni espletate dai partiti e dai sindacati, sostiene che il problema della richiesta nominativa dovrebbe più opportunamente essere affrontato o in sede di riforma del collocamento o nell'ambito di una revisione della legge n. 482 del 1968. Il Gruppo della Democrazia cristiana non può quindi condividere un limitato provvedimento specifico adottato a favore esclusivamente dei partiti e dei sindacati.

Il senatore Bombardieri osserva che l'articolo 1 potrebbe forse essere migliorato nella sua attuale formulazione. Fa presente comunque che sono molti gli invalidi attualmente alle dipendenze delle associazioni sindacali.

Il senatore Finessi sottolinea anch'egli la peculiarità del rapporto di lavoro nei casi oggetto del disegno di legge. Il problema certamente esiste, ma appare politicamente inopportuno volerlo risolvere con una legge *ad hoc* al di fuori della riforma generale del collocamento.

Il senatore Antoniazzi afferma la necessità del rapporto fiduciario tra dipendenti e partiti politici e sindacati. Tra l'altro una altissima percentuale del personale in servizio presso gli stessi lo è in quanto designato elettivamente. Dopo aver contestato talune affermazioni del senatore Deriu (per il quale il potere attualmente detenuto dai partiti e dalle organizzazioni sindacali appare in qualche caso eccessivo rispetto a quello degli organi costituzionali) fa presente che la richiesta nominativa per i partiti ed i sindacati è attualmente operante sulla base di una circolare del Ministero del lavoro, cioè di un

atto amministrativo emanato in difformità della legge vigente. Per la natura stessa e la particolarità delle funzioni svolte da tali organismi appare necessario sanare in via legislativa questa situazione anomala, consentendo che, per il tramite della assunzione nominativa del personale, possa assicurarsi il necessario rapporto fiduciario.

La relatrice Codazzi, replicando agli intervenuti nel dibattito, tiene a precisare che la peculiarità di questo tipo di rapporto di lavoro è incontestabile ma non è certamente esclusiva, riguardando ovviamente anche altre fattispecie non considerate dal disegno di legge. Ribadita l'opportunità politica di esaminare il problema in sede di riforma generale del collocamento, osserva che in ogni caso sarebbe stato più corretto stabilire che i partiti e i sindacati possono effettuare richieste nominative e che non sono tenuti a rispettare le aliquote di legge.

Il sottosegretario Quattrone sottolinea preliminarmente il particolare ruolo costituzionale dei partiti e dei sindacati e la conseguente tipicità del rapporto di lavoro che non può non essere di natura fiduciaria essendo inammissibile che un invalido che professi una determinata ideologia possa svolgere mansioni lavorative presso un partito e un sindacato di ideologia politica diversa. Egli è pertanto contrario ad un rinvio del provvedimento in attesa della riforma del collocamento, anche perchè occorre precisare che lo spirito del disegno di legge non è quello di esonerare questi datori di lavoro dall'obbligo di assumere handicappati ed invalidi (lo possono sempre fare non essendovi alcuna legge che lo vieti), bensì di escludere in tali casi l'obbligo dell'avviamento numerico. Il problema è reale ed è stato riconosciuto da tutti gli intervenuti. Occorre quindi che questo ramo del Parlamento se ne faccia carico con la dovuta urgenza.

Dopo una precisazione del senatore Deriu che, rispondendo alle critiche del senatore Antoniazzi, ribadisce l'opportunità che la questione venga esaminata in sede di riforma del collocamento, affermando, tuttavia, di condividere l'esigenza della richiesta nominativa, il senatore Romei, ferma restando la sua valutazione circa l'inopportunità poli-

tica di un esame limitato ai casi specifici oggetto del disegno di legge, propone la costituzione di un comitato al fine di approfondire il problema, all'uopo ricercando eventuali modifiche migliorative.

Il senatore Antoniazzi condivide tale proposta sottolineando nel contempo la sua contrarietà ad eventuali emendamenti che snaturino la portata ed il significato del provvedimento. Anche il senatore Finessi consente con la proposta di costituire il comitato, ribadendo tuttavia l'opportunità politica che il problema venga discusso nell'ambito della riforma del collocamento. Favorevoli alla proposta del senatore Romei si dichiarano infine i senatori Deriu, Grazioli e la relatrice Codazzi.

La Commissione accoglie quindi la proposta del senatore Romei: del comitato, presieduto dalla relatrice, faranno parte i senatori designati dai Gruppi parlamentari di appartenenza.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

« Limitazioni all'impiego del benzolo nelle attività lavorative » (465).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede deliberante).

Il senatore Mineo riferisce sul disegno di legge che intende introdurre una nuova regolamentazione del divieto di impiegare il benzolo e i suoi derivati nelle attività lavorative (con abrogazione espressa della precedente normativa prevista dalla legge n. 255 del 1963).

Tale nuova disciplina viene proposta dal Governo per adeguarsi alle indicazioni fornite in proposito dal Consiglio d'Europa con la Raccomandazione AP (66) 7, e dall'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione OIL n. 136 del 23 giugno 1971) nonché alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 73/173 CEE del 4 giugno 1973, in ordine, quest'ultima, alle prescrizioni di carattere tecnico e alla etichettatura dei prodotti contenenti benzolo.

In particolare: con l'articolo 1 si individua l'area di applicazione della legge che riguarda le attività produttive comunque interessate all'impiego del benzolo anche se

esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici; l'articolo 2 introduce il divieto di impiegare i liquidi contenenti benzolo in quantità superiore all'1 per cento in peso. La precedente legge del 1963 vietava l'uso di solventi contenenti benzolo in qualsiasi quantità, nonché l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso.

Quest'ultima disciplina, sulla base delle esperienze, acquisite ed in sintonia con le prescrizioni ed i dati comunitari al riguardo, è apparsa troppo restrittiva, considerato il grado assai modesto di tossicità, allo stato di sostanza pura, del toluolo e dello xilolo.

Con l'articolo 3 si prevedono deroghe al divieto di cui all'articolo 2, deroghe tuttavia motivate da obiettive necessità dell'attività produttiva. Pur tuttavia (articolo 4) in questi casi vengono previsti specifici controlli tecnici e medici.

L'articolo 5 riguarda l'etichettatura dei recipienti contenenti i prodotti a base di benzolo e suoi derivati che rimane disciplinata dalla legge n. 256 del 1974.

L'articolo 6 affida al Ministero del lavoro la vigilanza sull'applicazione della legge fino all'entrata in funzione dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

Gli articoli 7 e 8 riguardano metodi e procedure di analisi e modalità di aggiornamento dei controlli tecnici e medici di cui all'articolo 4.

L'articolo 9 dispone la punibilità delle violazioni della legge (di cui si rendessero colpevoli i datori di lavoro) a titolo di reato contravvenzionale, prevedendosi un'ammenda da lire 1 milione a lire 9 milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Con l'articolo 10 infine, come già accennato, si abroga espressamente la legge numero 245 del 1963.

Concludendo, il relatore ritiene che la normativa illustrata sia più aderente alle indicazioni comunitarie, oltre che più aggiornata sulla base delle esperienze riscontrate nella materia. Propone infine che il disegno di legge prosegua il suo iter in sede deliberante, sottolineando nel contempo la necessità di acquisire i pareri delle Commissioni industria e sanità che al riguardo assumono particolare rilevanza.

Dopo che il Presidente ha comunicato che le Commissioni 1^a, 2^a e 5^a hanno già espresso parere favorevole, la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante, conferendo al Presidente Cengarle l'incarico di inoltrare tale richiesta.

« Contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) » (380).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Romei informa la Commissione che secondo notizie pervenutegli il Con-

siglio di amministrazione dell'ENPAIA intenderebbe proporre — o avrebbe già adottato — variazioni nelle aliquote contributive indicate nel disegno di legge.

Ritiene necessario quindi che il Governo, oltre a fornire alla Commissione la documentazione già richiesta nella seduta del 12 dicembre scorso, confermi o meno l'esattezza di tali notizie.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente
MODICA*

Interviene il Ministro per il bilancio e la programmazione economica Andreatta.

La seduta inizia alle ore 16.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI RAPPORTI TRA GLI ORGANI CENTRALI DELLO STATO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE (ARTICOLO 11 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616).

AUDIZIONE DEL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il presidente Modica ricorda con espressioni di cordoglio la figura del Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, sottolineando il recente, apprezzato contributo da lui recato anche all'indagine della Commissione nella seduta del 27 novembre 1979. Prendendo quindi la parola il ministro Andreatta rileva innanzitutto come nell'evoluzione legislativa le Regioni siano passate dal ruolo di soggetti coordinatori solo delle loro competenze, a coordinatori dello sviluppo economico e sociale sul loro territorio, aggiungendo come l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 richiederebbe una articolata disciplina e come l'articolo 34 della legge n. 468 sposti l'accento dalla programmazione regionale al bilancio pluriennale. Occorrerà pertanto una disciplina generale delle procedure che ampli la previsione dell'articolo 34 e unifichi quelle relative alle programmazioni di settore, uniformando altresì varie norme stratificate nel tempo a cominciare dalla legge n. 48 del 1967 e dalla legge n. 281 del 1970.

Una legge generale sulla programmazione potrà così definire il quadro per un confronto orizzontale, al quale il Ministro del bilancio è interessato per la funzionalità stessa della programmazione statale e per definire momenti di indirizzo e controllo del Parlamento, poteri di coordinamento e programmazione del Commissario di Governo, partecipazione delle Regioni alla CEE. Osserva quindi che la programmazione nazionale può realizzarsi non necessariamente attraverso documenti onnicomprensivi, potendosi programmare per settori ed obiettivi, per brevi periodi (relazione previsionale e programmatica), o sul piano finanziario. Il complesso degli strumenti attualmente disponibili consente comunque una ripresa su basi più realistiche della programmazione, anche se appaiono notevolmente insufficienti gli attuali documenti, sia dello Stato che delle Regioni, in termini di determinazione fisica degli investimenti e di localizzazione sul territorio. Occorrono infatti programmazioni regionali più dettagliate, sulla base di ipotesi finanziarie e temporali coerenti, che vanno adottate anche in assenza di una programmazione nazionale, alla quale possono fornire utili indicazioni per orientare le relative scelte. Dopo avere affermato che la Commissione interregionale costituisce la sede più idonea per prospettare specifiche esigenze, il Ministro dichiara di avere avviato frequenti consultazioni con le Regioni e munito quell'organo di un adeguato *staff* tecnico, anche se occorre arrivare ad una unificazione delle varie normative che prevedono per i più disparati interventi organi sostanzialmente simili.

Circa la collocazione, ventilata dalle Regioni, di quell'organo in seno alla Presidenza del Consiglio, egli osserva che in base all'attuale sistema spetta al Ministero del bilancio l'elaborazione degli schemi di programma economico nazionale e la relazione previsionale. Ed anche se il CIPE è, in base alla legge, presieduto dal Presidente del Consiglio,

normalmente esso si riunisce sotto la Presidenza del Ministro del bilancio, ne è Segretario generale il Sottosegretario al bilancio, ed è supportato dalla Direzione generale dell'attuazione e della programmazione, onde è presso quel Ministero che essa può conservare la sua ubicazione più funzionale, per lo meno fintanto che non si preveda anche uno staff tecnico distinto.

Aggiunge peraltro di avere costituito un Comitato tecnico permanente per l'istruttoria congiunta, in modo da realizzare un colloquio permanente in tempi utili con la Regione rispetto alla fase deliberativa della Commissione interregionale, nonché una segreteria permanente con carattere misto.

Soffermandosi quindi sulla programmazione di settore, che hanno comportato modi diversi di atteggiarsi del confronto Stato-Regione, rileva tuttavia come i programmi settoriali non consentano alle Regioni di formulare proprie scelte circa la destinazione dei contributi statali assegnati sulla base di norme formulate da amministrazioni non ancora pienamente disposte a rinunciare all'esercizio di un proprio potere decisionale. Osserva in proposito come lo spostamento temporale delle autorizzazioni di spesa, disposto dalla legge finanziaria, potrebbe adeguare alle concrete esigenze delle Regioni l'esecuzione dei programmi di settore: l'anticipo e il differimento infatti consentirebbero di modificare la ripartizione dei fondi per ciascun anno in modo aderente alla volontà e alla capacità realizzativa di ciascuna regione in ogni settore di intervento. Dichiara al riguardo che forse, per inesperienza propria e delle Regioni, si è persa una occasione di discutere questa utile ipotesi intermedia tra l'attuale situazione e quella dei fondi generali.

Dichiara quindi di considerare la formula della Commissione interregionale come una utile sede di incontro, i cui limiti non risiedono tanto nella formula stessa, quanto nella possibilità che il Ministro del bilancio possa rappresentare anche le altre amministrazioni statali che, comunque, cerca di far partecipare per concentrare in quell'organo il momento di codecisione tra Stato e Regione. Per sciogliere i nodi che ostacolano una sollecita realizzazione degli obiettivi programmatici nel campo degli investimenti

pubblici è ricorso ad un gruppo di esperti con compiti informativi nei confronti di tutti i soggetti pubblici interessati, nonché di concertazione e propulsione al fine di accelerare la realizzazione concreta del programma. Questi « ispettori del programma » potranno operare anche su richiesta formulata dal Ministro, dalla Commissione interregionale, nonché dagli altri soggetti che agiscono nel campo degli investimenti pubblici. L'espletamento di tali funzioni trova giustificazione, nei confronti dei soggetti di autonomie, nelle esigenze di carattere unitario con riferimento agli obiettivi della programmazione economica, ai quali fa riferimento agli obiettivi della programmazione economica, ai quali fa riferimento anche la legge n. 382. Osserva al riguardo come una politica economica a breve abbia particolare bisogno di sincronizzare i volumi degli investimenti e come gli enti locali, quando gli effetti indotti dagli interventi si verificano altrove, sentono più difficilmente la responsabilità della politica congiunturale. D'altro canto lo Stato ha in gestione diretta il 10-12 per cento degli investimenti essendo ormai preponderanti i trasferimenti; da ciò l'esigenza che gli investimenti operino effettivamente da strumento di regolazione del ciclo economico attraverso la loro sincronizzazione temporale, agevolata da una adeguata informazione, al fine di operare con interventi diversi da quelli monetari nella gestione della politica economica del paese.

Quanto all'attività della Commissione interregionale essa nel '79 ha tenuto 7 riunioni, dedicate ad un'ampia gamma di problemi, mentre va rilevata la frequente assenza dei Presidenti delle Giunte. Il Ministro precisa pertanto di avere invitato questi ultimi ad affidare una delega permanente ad un assessore, che può farsi accompagnare dal collega di volta in volta interessato. La Commissione dovrebbe spostare il proprio interesse da momenti formali a quelli di delineazione di obiettivi e di strumenti, per raggiungerli sulla base di approfondimenti conoscitivi eseguiti nelle strutture di affiancamento.

Quanto alle leggi di riordinamento della finanza pubblica esse hanno trovato riscontro parziale nella programmazione economica generale. Un documento previsto dalla

legge n. 468 che ha subito una prima esperienza è stato lo « schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali », che ha offerto la possibilità di un proficuo scambio di opinioni sulle somme stanziare nei fondi ex articoli 8 e 9 della legge n. 281 del '70. A partire dal prossimo anno l'esame preliminare degli organi tecnici della Commissione renderà possibile una più incisiva partecipazione delle Regioni al processo di formazione del progetto di bilancio dello Stato. I Ministeri dovranno fornire maggiori elementi conoscitivi alle Regioni e queste ultime ampliare il campo dei propri interessi a problemi più vasti che non la valutazione dell'entità delle somme loro destinate nel bilancio dello Stato.

L'attuale grado di autonomia finanziaria delle Regioni condiziona in misura trascurabile la programmazione. La richiesta delle Regioni di una maggiore autonomia nell'utilizzazione dei finanziamenti statali, in gran parte a destinazione vincolata, può essere in linea di principio condivisa, incontrando difficoltà di attuazione in relazione alle specifiche leggi statali che prevedono le assegnazioni. Detta maggiore autonomia potrebbe essere acquisita da una limitata possibilità impositiva propria che, mentre altererebbe in misura trascurabile le esigenze perequative soddisfatte con il riparto dei fondi comuni, responsabilizzerebbe gli organi regionali per l'impiego di mezzi prelevati dalle proprie popolazioni.

Quanto al rapporto tra funzioni e risorse degli enti locali occorre giudicare in relazione alle concrete possibilità realizzative delle Regioni, in molti casi ampiamente carenti. Egli fornisce infatti dati sui residui passivi rilevando come mentre per lo Stato il volume di essi rappresenta il 20,4 per cento degli stanziamenti di competenza, per le Regioni a Statuto ordinario questo rapporto sale al 30,5 e per quelle a Statuto speciale all'88,7 per cento. I dati peraltro non sono del tutto omogenei, non avendo le Regioni a Statuto speciale adottato le norme sulla contabilità delle Regioni a statuto ordinario, che hanno ridotto i tempi di conservazione e quindi l'ammontare dei residui. I valori di talune Regioni a Statuto or-

dinario vengono poi ulteriormente diminuiti con l'iscrizione nel conto della competenza di residui eliminati dal loro conto per effetto della perenzione amministrativa.

L'ammontare elevato dei residui denuncia tuttavia l'esistenza di ritardi nell'esecuzione dei programmi, giustificati da talune Regioni con la complessità dei procedimenti disposti dalle leggi statali. Ma se ciò può spiegare una certa fascia temporale comune alla maggior parte delle Regioni, non dà ragione di eccezionali sfasamenti da parte di talune di esse, il che renderebbe opportuno un ricorso più frequente al sistema sanzionatorio di recuperare le assegnazioni fatte ad alcune Regioni inadempienti per il loro riutilizzo a favore delle altre Regioni.

Esistono poi notevoli giacenze di oltre 5 mila miliardi nei conti fruttiferi presso la Tesoreria dello Stato e di oltre 3.400 miliardi nei conti correnti presso il sistema bancario.

Quanto alle norme procedurali vigenti esse assicurano solo in parte un funzionale meccanismo di programmazione. Presso il Ministero si sta avviando un sistema informativo per assicurare uno scambio di dati che consenta una conoscenza dell'andamento dei fatti finanziari ed economici a livello centrale e locale. Mancano infatti ancora le informazioni di base per una programmazione realistica. Il piano agricolo alimentare ha visto una prima distribuzione di fondi con criteri provvisori. Al CER si è dato peso alla valutazione di nuove esigenze solo al 50 per cento, mantenendo invece vecchi criteri di riparto. Una programmazione pluriennale della spesa pubblica, fondata su criteri più adeguati potrebbe aprire la strada al superamento delle leggi di settore e al miglioramento di forme di raccordo.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Mancino, dopo avere premesso che dal 1977 si sono realizzati notevoli passi avanti nel diritto positivo, dichiara che non si possono ancora registrare meccanismi operativi funzionali nel raccordo Stato Regioni. Occorre pertanto un adeguamento delle strutture, della cultura e della mentalità per raggiungere obiettivi diversi da quelli tradizionali. Non potendo la Regione gestire di-

rettamente gli interventi occorre identificare un livello che si dia carico della singola azione programmatica, altrimenti ci si ferma ad una politica di conservazione dell'esistente senza avviare quella di superamento innovativo. Una delle ragioni della crisi è certamente l'insufficiente inversione di tendenza nel modo di essere dello Stato rispetto alle innovazioni istituzionali. Ritiene peraltro che gli ispettori del programma siano collocabili ancora all'interno dello Stato come è oggi, mentre occorre, nell'ottica del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, utilizzare il livello del Commissario di Governo nel quadro della Presidenza del Consiglio e realizzare una funzione di indirizzo e coordinamento a livello centrale, finora carente. Circa le azioni programmatiche egli ritiene che si possa programmare in termini poliennali tenendo conto dell'efficienza dei soggetti di autonomia, con possibilità di adottare correttivi che contemplino determinate riduzioni in un certo anno e recuperi negli anni successivi, gestendo le fasi di avanzamento in modo da privilegiare chi riesce ad accelerare l'azione, garantendo tuttavia che al termine del periodo considerato tutti abbiano il dovuto. Si augura che il dibattito tra le forze politiche della Commissione possa sfociare in un contributo idoneo a verificare i punti di crisi e a indicare le vie più corrette per il loro superamento.

Il senatore Stefani, pur apprezzando l'ampia esposizione del ministro Andreatta, la considera per alcuni punti unilaterale e incompleta. Infatti le Regioni che hanno elaborato una programmazione non hanno mezzi per attuarla, perchè le risorse nella loro disponibilità sono percentualmente irrilevanti, essendo la maggior parte di esse già vincolate. Inoltre si ripete sempre, come anche oggi ha fatto il Ministro, che una effettiva partecipazione delle Regioni inizierà l'anno prossimo per cui non si riesce a far decollare un vero confronto e quindi nè una programmazione regionale nè una nazionale. Dopo aver dichiarato di non comprendere il ruolo degli ispettori del piano ed avere convenuto che esistono procedure da rivedere, afferma che le Regioni hanno abbreviato i tempi di intervento ove era

possibile operando comunque in termini inferiori a quelli dei Ministeri. Circa il flusso delle risorse dallo Stato alle Regioni si è determinato su quella parte di spesa storica effettuata dallo Stato nel territorio regionale, ma è appunto da riflettere se non sia giunto il momento di dare maggior spazio alle risorse della programmazione regionale rinunciando agli attuali orientamenti, adottati per restituire il ruolo a Ministeri che avevano cessato di averlo, con una situazione di paralisi in quanto i Ministeri non hanno più la forza di prima e le Regioni si trovano esautorate nella loro funzione programmatica. I Ministri di settore continuano perciò ad agire al di fuori della sede programmatica del Ministero del bilancio ed il confronto non avviene nè con gli altri Ministri nè con le Regioni, onde occorre una riforma della Presidenza del Consiglio. Auspica pertanto che il dibattito con il Ministro del bilancio non si chiuda in modo affrettato, data la necessità di approfondire questa tematica.

Il ministro Andreatta osserva dal canto suo che senza una azione di controllo è impossibile attuare una programmazione, come accade in tutti i grandi gruppi integrati, e che gli ispettori svolgono solo un ruolo di sollecitazione, promozione e verifica per la corretta temporalizzazione degli investimenti, senza svolgere alcuna azione di indirizzo, ed anche su richiesta delle stesse Regioni e degli enti locali. Egli ritiene quindi utile il ruolo delle autonomie, soprattutto nell'attrezzatura del territorio e pertanto ha avviato una serie di incontri su temi che per un verso o per un altro toccano il territorio. Resta tuttavia questa una notevole assenza di concrete progettazioni, tanto è vero che la Banca europea non riesce ad individuare dei progetti finanziabili, mentre i problemi finanziari possono trovare una loro soluzione.

Il senatore Brugger si dichiara impressionato dai dati forniti dal Ministro sui residui passivi delle Regioni a Statuto speciale e si chiede se il passaggio ad un sistema di controlli successivi e l'adozione di un bilancio pluriennale non possa migliorare la situazione. Ritene inoltre preferibile sottolinea-

re la semplice funzione di coordinamento degli ispettori.

Il deputato Triva ritiene che occorra non solo individuare le sedi di responsabilità, ma le cause di un meccanismo che non si muove per le esigenze del paese, valutando se non abbia funzionato l'impianto della Costituzione oppure la sua traduzione corrente, che vede trattare i problemi di indirizzo e coordinamento verso gli enti di autonomia come per gli enti istituzionali. Ritiene inoltre che occorra mettere in discussione il periodo di tempo entro il quale la legge 468 chiede i pareri delle Regioni e che i meccanismi compensativi ai quali ha fatto cenno il Ministro possano avvenire solo nell'ambito della spesa complessiva già assegnata ad una Regione, evitando di prendere semplicemente atto della divaricazione tra le Regioni forti in grado di accelerare le azioni programmatiche e quelle più deboli. Aggiunge quindi che oltre ad un incremento del fondo dell'articolo 9 occorra ricorrere all'articolo 12 della legge n. 281 per finalizzazioni programmatiche, da non confondere con l'esercizio delle normali competenze, pure esso da svolgere nella logica della programmazione. D'altro canto la maggior parte dei residui si determina prevalentemente sui fondi settoriali finalizzati e non su quelli previsti dagli articoli 8 e 9 della legge finanziaria. Solo quando le Regioni saranno liberate dai vincoli si potrà meglio approfondire il discorso sulla loro efficienza reale.

Il senatore Spezia, dopo aver convenuto che l'audizione del Ministro rappresenta il punto culminante dell'indagine, ed avere rilevato che ormai non si dibatte più sul metodo programmatico ma sul come realizzarlo, afferma che una programmazione non può che essere globale, in quanto complesso di impegni che portino al superamento degli squilibri, essendo importante che le leggi settoriali si collochino in un disegno complessivo e prevedano adeguate localizzazioni.

Il senatore Calice apprezza anche egli la esposizione del Ministro trovandola tuttavia ingenerosa nei confronti delle Regioni. Chiede quindi quale sia l'opinione del Ministro sul problema di come ricondurre l'in-

tervento straordinario nella programmazione generale senza la mediazione della Cassa del Mezzogiorno, che non ha fatto neppure essa una autentica programmazione. Afferma poi che i residui delle Regioni sono in diminuzione, mentre la stessa affermazione non si può fare per lo Stato. Sollecita inoltre una valutazione circa le proposte del ministro Giannini sulle conseguenze negative per le Regioni del ricalco dei modelli legislativi dello Stato, sull'esigenza di controlli gestionali, sulla trasformazione dell'attività di Governo in attività di indirizzo.

Il deputato Bambi, dopo avere premesso che sullo sfondo della discussione sembra aleggiare ancora la contrapposizione tra il partito delle Regioni e i centralisti, come se ogni atto del Governo si debba vedere come una limitazione del potere delle Regioni, ritiene che ormai, avviato il processo di decentramento, ci si trovi in una fase nella quale sono necessari approfondimenti tecnici che riguardino l'organizzazione e la preparazione professionale delle burocrazie addette alla programmazione, il perfezionamento dei sistemi di informazione, senza i quali non si programma, l'esigenza di ricorrere a meccanismi di surroga non per comprimere l'autonomia delle Regioni ma per assicurare la realizzazione di quei risultati che le Regioni stesse si sono prefissi. Occorre in conclusione realizzare una programmazione organica e complessiva che non sia una semplice somma di piani settoriali.

Il Presidente Modica, dopo aver auspicato che il Ministro partecipi anche alla fase finale del dibattito in Commissione, chiarisce che, secondo le Regioni, la Commissione interregionale dovrebbe restare per i problemi di programmazione e di finanza, ma che occorre anche una sede istituzionale di raccordo in seno alla Presidenza del Consiglio per gli aspetti ordinamentali, dell'informazione radiotelevisiva, dell'ordine democratico, dei rapporti internazionali, delle politiche comunitarie.

Replica quindi il ministro Andreotta osservando che la programmazione, con la sua logica illuministica e razionalizzatrice, registra in tutti i paesi occidentali un impatto difficoltoso con la tendenza del Parlamento

ad affrontare i problemi in termini marginali e negoziali. Inoltre pone la necessità di grandi corpi tecnici che lo Stato non possiede e di riunificare i dispersi apparati informativi, oltre che di affrontare i vari aspetti del governo del territorio. Aggiunge quindi che l'accentuazione del momento centrale o locale si determina a seconda dell'esigenza di forzare certe situazioni o di articolare il massimo delle risposte periferiche e che il discorso del potere sostitutivo va esaminato attentamente ma investe profili costituzionali difficilmente superabili. Sottolinea poi l'utilità di ricorrere all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, e connesso articolo 12 della legge finanziaria per contributi particolari per la programmazione, non vista però solo in termini di riequilibrio. La logica della distribuzione dei fondi e articoli 8 e 9 della legge finanziaria ha infatti pervaso anche le leggi settoriali per evitare di dar luogo a tensioni all'interno della rappresentanza regionale. Occorre invece un utilizzo di una aliquota di risorse per esigenze specifiche, verificando la capacità delle Regioni di affrontarle, sulla base

di progetti da esse predisposti. Precisa quindi la sua impostazione correttiva dell'attuale distribuzione delle risorse in modo che nell'ambito di un fondo complessivo la Regione chieda che un certo piano venga accelerato e un altro ritardato senza con questo penalizzare le Regioni più lente. Questo meccanismo consentirà un intervento molto più pregnante delle Regioni stesse nella discussione del bilancio. Circa poi i tempi di intervento nella formazione del bilancio la esperienza potrà suggerire modificazioni. Quanto i residui i dati, come ha già precisato, vanno valutati con una certa cautela e comunque si riserva di fornire ulteriori delucidazioni per iscritto. Riguardo agli ispettori, essi debbono considerarsi dei meri sollecitatori, attivabili da qualunque soggetto di investimento pubblico. Il prossimo bilancio triennale rappresenterà la prima *tranche* relativa a progetti che riguardano l'intero decennio e che consentiranno un coinvolgimento delle Regioni nell'intera azione programmatica di Governo.

La seduta termina alle ore 19,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI (3^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Martinazzoli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giust, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Santalco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

603 — « Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, riguardante la proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili » (*in stato di relazione*): *parere favorevole;*

alla 5^a Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Schiano, ha adot-

tato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Bausi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 6ª Commissione:

536 — « Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ad acquistare azioni della Società "Cartiere Miliani" di Fabriano »: *parere favorevole.*

LAVORO (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brezzi e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Manente Comunale, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pinto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo il provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Giovedì 10 Gennaio 1980, ore 10

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 10 Gennaio 1980, ore 10

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 10 Gennaio 1980, ore 9,30

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Giovedì 10 Gennaio 1980, ore 10
